SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 ottobre 2017, n. **164**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;

c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;

d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;

e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;

f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

a) dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*;

b) dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*;

c) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*;

d) dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*;

e) dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*;

f) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
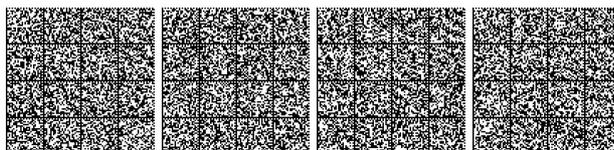
3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

NELL'AMBITO DELLA CULTURA, ARTE E PATRIMONIO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, qui di seguito indicati come «le Parti», desiderando rafforzare le relazioni amichevoli tra entrambi i Paesi e promuovere la reciproca comprensione e conoscenza, attraverso lo sviluppo di relazioni culturali ed artistiche basate sul reciproco rispetto e comuni interessi, concordano quanto segue:

Articolo 1

Le Parti dovranno incoraggiare la promozione e l'implementazione delle attività che favoriranno una migliore comprensione delle rispettive eredità culturali dei due Paesi.

Ciascuna Parte, in accordo con le proprie leggi e regolamenti, promuoverà e svilupperà la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel paese dell'altra Parte, anche attraverso la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue.

Articolo 2

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme di espressione artistica, nonché reciproche partecipazioni nei festival e negli altri eventi rilevanti.

Le Parti si scambieranno periodicamente mostre che rappresentino il patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

Articolo 3

Ciascuna parte incoraggerà la cooperazione reciproca tra le Istituzioni e le associazioni culturali in entrambi i Paesi. A queste Istituzioni verrà riconosciuto il trattamento più favorevole, in modo tale da facilitare la cooperazione reciproca in accordo con le leggi ed i regolamenti applicabili nel Paese ospite.

Articolo 4

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra gli archivi e biblioteche di entrambi i Paesi ed anche lo scambio di informazioni, libri, database, nonché visite di esperti in tali campi.

Articolo 5

Le Parti lavoreranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale delle opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e altro materiale di valore storico, soggetti a tutela in conformità alle leggi ed ai regolamenti correlati alla proprietà intellettuale.

Articolo 6

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nell'ambito della conoscenza, catalogazione, conservazione e gestione del proprio patrimonio, procedendo allo scambio di informazioni ed esperienze, organizzando conferenze e seminari, conducendo ricerche congiunte e fornendo strutture comuni alle attività delle relative missioni operanti nei rispettivi Paesi.

Articolo 7

Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze sui vari aspetti d'interesse per entrambi i Paesi, mediante visite di personalità ed esperti provenienti dai settori dell'arte della cultura e del patrimonio.

Articolo 8

Nell'implementazione delle disposizioni del presente Accordo, verrà formata una Commissione Congiunta da entrambe le Parti. Essa dovrà incontrarsi alternativamente in entrambi i Paesi, su richiesta di ciascuna delle Parti.

Articolo 9

Questo Accordo è soggetto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti avranno formalmente comunicato vicendevolmente che le rispettive procedure interne sono state completate. Qualsiasi emendamento a questo Accordo dovrà essere formulato per iscritto e solo con consenso reciproco.

Articolo 10

La validità di questo Accordo di Cooperazione sarà di dieci (10) anni, a cominciare dalla data della sua entrata in vigore, e si intende automaticamente rinnovato per un analogo periodo a meno che ciascuna delle Parti contraenti ne richieda la cessazione con un preavviso di almeno tre mesi prima della sua scadenza originale o di un suo eventuale rinnovo.

La cessazione di questo Accordo di Cooperazione non inficia i programmi e progetti in atto e in corso di realizzazione, salvo sia concordato diversamente da entrambe le Parti.

Questo Accordo di Cooperazione viene firmato nella città di Dubai il 20 novembre 2012, in due originali nelle lingue italiano, arabo ed inglese, ciascuna egualmente identiche. In caso di qualsivoglia differenza interpretativa, prevarrà la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
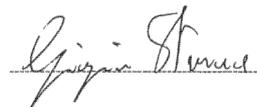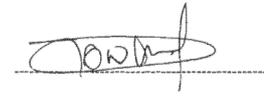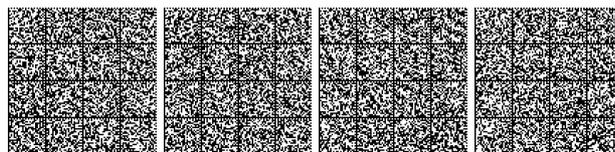
COOPERATION AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

IN THE FIELDS OF CULTURE, ART AND HERITAGE
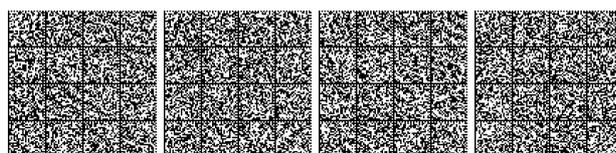
The Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates, hereafter referred to as 'the Parties', desiring to strengthen the friendly relations between both Countries and to promote mutual understanding and knowledge through development of cultural and artistic relations based on reciprocal respect and common interests, have agreed as follows:

Article 1

Both Parties shall encourage promotion and implementation of activities that will foster a better understanding of the two Countries' respective cultural heritage.
Each Party, in accordance with their respective laws and regulations, will promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of its own language in the other Party's Country, also through translation of literary works in each other's language.

Article 2

Both Parties shall favour cooperation in the fields of music, visual arts, theatre, cinema and all other forms of artistic expression, as well as mutual participation in festivals and other relevant events.
Both Parties will periodically exchange exhibitions which represent the artistic and cultural heritage of the two Countries.

Article 3

Each Party shall encourage mutual cooperation among cultural institutions and associations in both Countries. Such institutions shall be awarded the best favourable treatment, which shall facilitate cooperation between them, in accordance with laws and regulations applicable in the host Country.

Article 4

The Contracting Parties shall encourage cooperation between the Archives and Libraries of both Countries as well as exchange of information, books, databases and visits by experts in such fields.
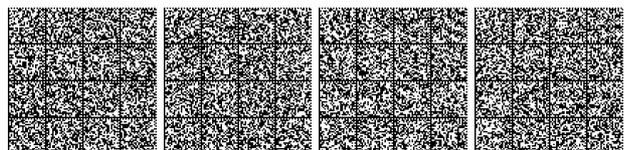
Article 5

Both Parties shall closely cooperate in order to prevent and repress the illegal trade in artworks, cultural assets, audio-visual and media assets, documents and other matters of historical value, subject to protection in accordance to the laws and regulations related to intellectual property.

Article 6

Both Parties shall encourage cooperation in the field of heritage knowledge, cataloguing, preservation and management, exchanging information and experiences, organising symposiums and seminars, conducting joint researches, as well as providing mutual facilities to activities of relative missions working in both Countries.

Article 7

Both Parties shall encourage the exchange of experiences about various aspects of interest for both Countries, through visits by personalities and experts from the fields of art, culture and heritage.

Article 8

In the implementation of the provisions hereof, a Joint Committee shall be formed by both Parties. It shall meet alternately in both Countries upon request of either Party.

Article 9

This Agreement is subject to ratification and shall enter into force on the date of the receipt of the last of the notifications by which the Parties shall formally have communicated each other that their respective internal procedures have been completed. Any amendment to this Agreement shall be in writing and only by mutual consent.

Article 10

The term of this Cooperation Agreement shall be ten (10) years commencing from the date of effectiveness hereof, and shall be automatically renewed for a similar period, unless either of the contracting Parties requests the termination of the Cooperation Agreement, at least three months prior to the expiry of its original term or of any renewal thereof.

The termination of this Cooperation Agreement shall not affect the existing or current programmes and projects, unless both Parties agree otherwise.
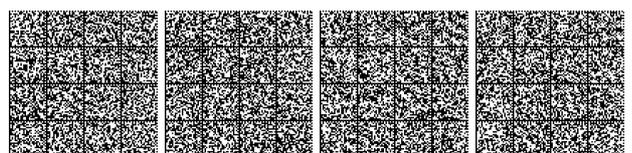
This Agreement has been executed at the city of Dubai on November 20, 2012 in two originals in Arabic, Italian and English languages, each of them having the same authenticity, and in case of any difference in interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
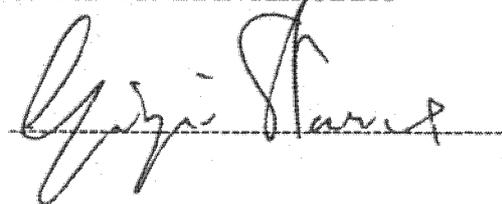
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E
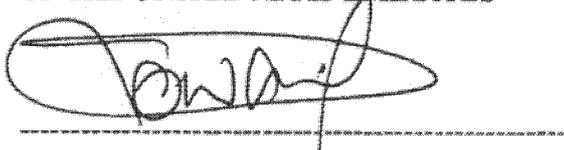
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA

IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, qui di seguito denominati le Parti,

Spinti dal desiderio di intensificare ulteriormente i legami d'amicizia tra i due Paesi;

Esprimendo soddisfazione per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore culturale, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto con l'Accordo sottoscritto nel 1967 e felicitandosi per lo sviluppo di intese di collaborazione tra importanti istituzioni;

Animati dal desiderio di promuovere ulteriormente la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;

Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e maltese;

Tenuto conto dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna;

Convinti altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante il coinvolgimento degli enti territoriali delle due Parti;

Affermando che la collaborazione prevista nel presente Accordo si svolgerà nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali nonché dei vincoli derivanti dalla comune appartenenza delle Parti all'Unione Europea;

hanno convenuto quanto segue:
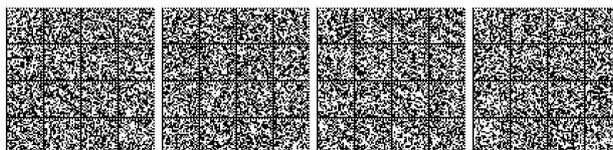
Articolo 1
Finalità

Lo scopo del presente Accordo è realizzare iniziative ed attività comuni, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, che favoriscano la collaborazione bilaterale culturale ed educativa.

Articolo 2
Settori di collaborazione

Le Parti favoriranno la collaborazione nei seguenti ambiti:

1. cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, beni architettonici, archivi, musei e biblioteche;
2. istruzione scolastica e universitaria, alta formazione artistica, musicale e coreutica e istruzione professionale;
3. cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, Università, istituti di istruzione superiore e scuole dei due Paesi;
4. cinematografia, radio-televisione;
5. promozione delle missioni archeologiche e diffusione della conoscenza delle attività svolte in tale settore;
6. editoria, con particolare attenzione alle traduzioni di opere di alto valore letterario e scientifico;
7. scambio di ricercatori, docenti universitari, docenti del settore artistico-musicale, esperti, studenti ed artisti.

Articolo 3
Collaborazione nel settore dell'istruzione

1. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione con l'obiettivo di una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

a. l'insegnamento e la conoscenza delle rispettive lingue e culture, in particolare nelle scuole, università e istituti di istruzione superiore del proprio Paese;

b. la collaborazione in materia di formazione di docenti;

c. gli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;

d. la cooperazione in materia di metodi didattici;

e. gli scambi di dirigenti scolastici, insegnanti a tutti i livelli, assistenti di lingua e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi.

2. Le Parti si impegnano a favorire le cooperazioni interuniversitarie, le collaborazioni in campo artistico, musicale, coreutica e del design e la collaborazione tra i rispettivi Istituti di Istruzione Superiore attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse. In tale contesto, faciliteranno i contatti e gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e l'Università di Malta.

Per tali fini le Parti si impegnano a:

a. incrementare la mobilità dei docenti universitari;

b. porre le basi per la costruzione di una rete di Centri di eccellenza per l'Alta Formazione e la Ricerca, anche attraverso lo scambio di dottorandi e la realizzazione di ricerche congiunte;

c. concedere, secondo le proprie risorse finanziarie, borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post-universitari.

3. Le Parti favoriranno altresì le iniziative di cooperazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e ulteriormente sancite dalla Dichiarazione del Cairo. Tale Dichiarazione, firmata il 18 giugno 2007 in occasione della Prima Conferenza Ministeriale Euromediterranea, pone tra le sue basi anche i risultati del Progetto di Catania.

4. Nell'esprimere viva soddisfazione per il supporto assicurato da parte italiana alle attività dell'Accademia Mediterranea di Studi Diplomatici di Malta (MEDAC), le due Parti affermano il loro sostegno di principio alla prosecuzione dell'iniziativa, secondo modalità da definire in un apposito Protocollo.

Articolo 4
Istituti scolastici e culturali

1. Le due Parti si impegnano a favorire il funzionamento di sezioni bilingui e biculturali nei rispettivi sistemi educativi, sostenendone concretamente lo sviluppo, ciascuna secondo proprie modalità di intervento.

I titoli di studio, intermedi e finali, rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali sono riconosciuti in entrambi i Paesi, e in ciascun Paese spendibili in modo conforme alla legislazione rispettiva vigente.

2. Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, sosterranno l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti e di quelli che verranno eventualmente aperti, delle associazioni culturali quale il Comitato della Dante Alighieri, favorendo il più ampiamente possibile il loro funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Articolo 5
Collaborazione nel settore culturale

1. Le Parti favoriranno, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo:

a. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni ed enti accademici nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, tecniche di restauro, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;
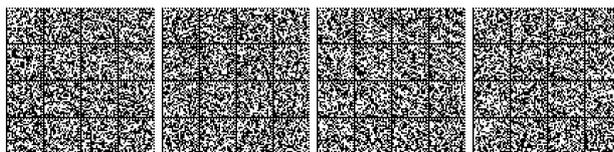
b. l'organizzazione di incontri, sessioni, laboratori comuni, coproduzioni e festival nelle differenti discipline artistiche;

c. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali;

d. l'identificazione e la realizzazione di progetti museali, di laboratori di restauro e iniziative di collaborazione nel campo della tutela paesaggistica e dell'urbanistica;

e. la cooperazione nel campo della ricerca archeologica, anche attraverso l'operato delle missioni.

2. Ai fini previsti al paragrafo 1, ciascuna Parte faciliterà ai ricercatori dell'altra Parte la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei, onde favorire, in accordo con le rispettive legislazioni, lo scambio di materiali e informazioni in questi settori.

Articolo 6
Tutela del patrimonio culturale

1. Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno lo scambio di informazioni e consulenze sulle tematiche giuridiche relative alla protezione dei beni culturali con particolare riferimento a quelle previste dalle Convenzioni UNESCO ed in particolare favoriranno le attività di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale.

2. Le Parti si impegnano a collaborare nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché a favorire iniziative nel settore della formazione del personale addetto.

Le Parti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 7
Diritto d'autore

Le Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, anche tra le rispettive istituzioni competenti in materia.

Articolo 8
Scambi giovanili e sport

Le Parti incoraggiano la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive.

Articolo 9
Collaborazione tra Enti territoriali

Le Parti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Amministrazioni locali nei settori di cui ai precedenti articoli 5 e 8 del presente Accordo.

Articolo 10
Collaborazione educativa in ambito UNESCO

Le Parti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.

Articolo 11
Commissione Mista

Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le Parti costituiranno una Commissione Mista bilaterale per le questioni della collaborazione culturale ed educativa.

La Commissione Mista elaborerà Programmi Esecutivi pluriennali e si riunirà alternativamente in Italia e a Malta, in date da concordare attraverso i canali diplomatici.

Articolo 12
Diritti umani

Le Parti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore della promozione dei diritti umani, in particolare le iniziative contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze e seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra le competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Le Parti incoraggeranno le attività culturali destinate a promuovere la parità fra uomini e donne.

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo sarà abrogato l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.
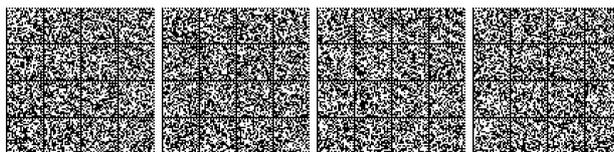
Articolo 14
Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti, entreranno in vigore con le procedure rispettivamente previste.

Articolo 15
Durata

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 19 dicembre 2007, in due originali, in lingua italiana e in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MALTA

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E
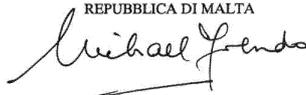
IL GOVERNO DEL MONTENEGRO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, indicati in seguito come le «Parti»;

Considerato che la cooperazione scientifica e tecnologica rafforzerà le relazioni amichevoli e la comprensione tra la Repubblica italiana e il Montenegro;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale dei due Paesi;

Considerate le iniziative realizzate dall'Unione Europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e, in particolare, la Strategia «Europa 2020» e le linee guida della Commissione Europea contenute nell'iniziativa «Horizon 2020»;

Considerato l'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunità Europee e gli Stati membri da una parte, ed il Montenegro dall'altra, entrato in vigore il 1° maggio 2010, essendo il Montenegro associato all'UE per programmi scientifici e tecnologici, le istituzioni di ricerca del Montenegro sono idonee ad essere parte del progetto della CE;

Considerando che le Parti sono membri dell'Iniziativa Centro Europea e che, in questo contesto, le Parti hanno firmato la «Dichiarazione di Trieste» per lo sviluppo del settore scientifico e tecnologico nell'Area Centro-Europea;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, dalle rispettive leggi nazionali e dai regolamenti delle organizzazioni internazionali, essendo ciascuna delle Parti un suo membro.

Articolo 2

La cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni scientifiche, Università ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, e Infrastrutture di ricerca delle Parti, sarà realizzata attraverso:

a) programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse;

b) il sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali;

c) scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti;

d) scambio di ed accesso a documentazione ed informazioni scientifiche-tecnologiche;

e) organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne a carattere scientifico;

f) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica che verrà concordata in seguito dalle Parti.

Oltre alle attività sopra citate, le Parti incoraggeranno, nella maniera più appropriata, lo scambio nel settore della tecnologia e dell'innovazione, inclusa la cooperazione tecnica, coinvolgendo anche enti economici ed altre istituzioni, e promuovendo la partecipazione a programmi promossi dalla Commissione Europea.

Articolo 3

Le Parti incoraggeranno la cooperazione e la partecipazione a programmi e progetti multilaterali e regionali di sviluppo scientifico e tecnologico;

Le Parti incentiveranno lo scambio di informazioni in base alle loro priorità, nel quadro della cooperazione scientifica e tecnologica a livello europeo, e incoraggeranno le rispettive comunità scientifiche e di ricerca a partecipare a bandi di gara congiunti.

Articolo 4

Scienziati, ricercatori, esperti, istituzioni e settore privato di altri Paesi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, previo consenso di entrambe le Parti, a partecipare ad attività svolte nell'ambito del presente Accordo, sia per il finanziamento che per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione del presente Accordo.

Il costo di tale cooperazione è di norma a carico della parte terza, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 5

Lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione previste nell'ambito del presente Accordo, dovranno essere regolati attraverso intese attuative tra le Parti Contraenti, che assicurano una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, secondo la legislazione nazionale delle due Parti e le convenzioni internazionali in materia.

Articolo 6

I risultati scientifici e tecnologici, ovvero i dati scientifici, gli sviluppi tecnologici e le invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente Accordo, che non rientrano nei diritti di proprietà industriale e che non contengono dati che sono, secondo la legislazione nazionale di ciascuna Parte, coperti dal segreto, non saranno resi noti a terzi senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti, a meno che le organizzazioni partecipanti non dispongano in senso diverso.

Articolo 7

Le Autorità responsabili per il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sono le seguenti: per la Repubblica italiana - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; per il Montenegro - il Ministero della Scienza.

Articolo 8

Al fine di dare attuazione al presente Accordo, le Autorità competenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, composta da numero pari di rappresentanti ed esperti, nominati da ciascuna Autorità competente.

Il lavoro della Commissione Mista si basa sulla creazione di condizioni organizzative e finanziarie per la cooperazione scientifico-tecnologica. La Commissione Mista propone, armonizza e controlla l'attuazione di programmi congiunti di cooperazione scientifico-tecnologica.

La Commissione Mista adotterà programmi di cooperazione, monitorerà la loro attuazione e proporrà misure concrete per la loro realizzazione.

La Commissione Mista, si riunirà alternativamente in Italia e in Montenegro, in data da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Accordo non possono in alcun modo pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi multilaterali e bilaterali, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 10

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata. Ciascuna delle Parti potrà denunciare l'Accordo tramite notifica scritta con un preavviso di sei mesi.

Le modifiche delle disposizioni del presente Accordo non saranno apportate senza il preventivo consenso delle due Parti.

L'Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle due Parti mediante scambio di note diplomatiche.

Articolo 11

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo dovrà essere risolta amichevolmente tramite consultazioni con i membri della Commissione Mista o mediante negoziati tra le Autorità competenti per le vie diplomatiche.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di notifica.

In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Podgorica il 26 settembre 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in inglese.
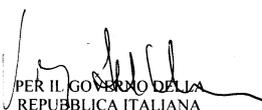
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
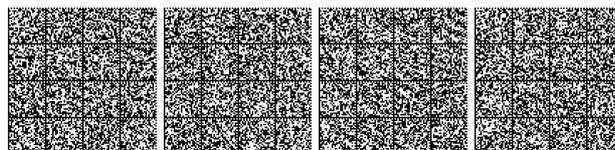
AGREEMENT

on scientific and technological cooperation
between
the Government of the Italian Republic and the Government of Montenegro

The Government of the Italian Republic and the Government of Montenegro, hereinafter referred to as "The Contracting Parties",

In the belief that bilateral cooperation in the field of science and technology shall strengthen friendly relations and understanding between the Italian Republic and Montenegro;

Aware of the importance of bilateral scientific and technological cooperation for the improvement of economic and social development of the two countries;

Taking into account the initiatives carried out by the European Union in the scientific and technological field and in particular the EU Strategy "Europa 2020" and the guidelines of the European Commission contained in the "Horizon 2020" initiative;

Having regard to the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Montenegro, of the other part, came into force on 1st May 2010, and that being Montenegro associated to EU for scientific and technological programs, research bodies from Montenegro are eligible to be partners in EC project;

Considering that the Contracting Parties are members of the Central European Initiative and that in this framework the Parties have signed the "Trieste Declaration" for the development of Science and Technology in the Central European Area;

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall contribute to the development of bilateral scientific and technological cooperation, to foster innovation on the basis of mutual benefit and equality, in accordance with the provisions of the present Agreement, national laws and regulations of each Party, and regulations of international organizations, being each Contracting party its member.

Article 2

The scientific and technological cooperation between scientific Institutions, University and Research bodies, Innovation Clusters and Science and Technology Parks, and Research Infrastructures of the Contracting parties, will be realized through:
a) joint scientific, technological and innovation programs and projects, in mutually agreed fields,

b) the support to the participation of the scientific and technical communities to European research networks, projects and consortia for international infrastructures;
c) exchange and training of scientists, researchers and experts;
d) exchange of and access to scientific and technological information and documentation;
e) organization of joint scientific conferences, symposia, seminars, workshops, exhibitions;
f) other forms of scientific and technological cooperation, mutually agreed upon by the Contracting parties.

Besides the activities mentioned above, the Contracting parties shall in the most appropriate way, encourage technology exchange and innovation also involving economic and other entities, including technical cooperation, and by promoting the participation to programs supported by the European Commission.

Article 3

The Contracting Parties shall encourage and support cooperation and participation in multilateral and regional scientific and technological development, programs and projects.

The Contracting parties shall encourage the exchange of information on their priorities, in the framework of scientific and technological cooperation at European level and stimulate their scientific and research communities to participate together in joint calls.

Article 4

Scientists, researchers, experts, institutions and the private sector from other countries or international organizations may be invited, upon consent of both cooperating partners, to participate in activities carried out under the present Agreement, for both, of the financing and realization of programs and projects, which may result from the cooperation under the present Agreement.

The cost of such cooperation shall normally be borne by such third party, unless the Contracting parties agree otherwise in writing.

Article 5

Exploitation of the intellectual property rights, arising from the cooperation activities under the present Agreement, shall be regulated through agreements on implementation between the Contracting Parties, which ensure proper and efficient protection of the intellectual property rights, according to the national legislation of the two Parties and international conventions in the field of intellectual property rights, whose members are the Contracting parties.
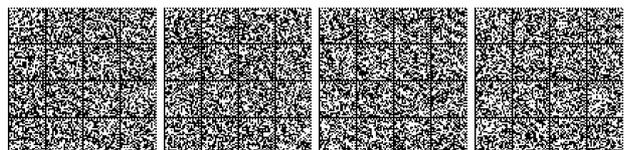
Article 6

Scientific and technological results, i.e. scientific data, technological developments and inventions arising from the cooperation activities under the present Agreement, which do not fall under the industrial property rights and do not contain data which are, according to the national legislation of each Contracting Party, subject to confidentiality, shall not be made known to a third party, without prior consent of both parties in writing, unless the participating organizations for each project agree otherwise in writing.

Article 7

The Authorities responsible for coordination and implementation of the provisions of this Agreement are: for the Italian Republic – the Ministry of Education, University and Research, for Montenegro – the Ministry of Science.

Article 8

For the purpose of the implementation of the present Agreement, a joint commission for scientific and technological cooperation shall be established by the responsible authorities (hereinafter: the Joint Commission), composed of equal number of representatives and experts, appointed by each responsible authority.

The work of the Joint Commission shall be based on creating organizational and financial conditions for provision of scientific-technological cooperation. The Joint Commission proposes, harmonizes and monitors implementation of joint programs of scientific-technological cooperation.

The Joint Commission shall adopt cooperation programs, monitor their implementation and propose concrete measures for fulfilment of the cooperation results.

The Joint Commission shall meet on the date to be agreed through diplomatic channels, alternatively in the Italian Republic and Montenegro.

Article 9

Provisions of this Agreement shall, under no circumstances, influence rights and obligations that the Contracting Parties have under existing bilateral and multilateral agreements, in particular for Italy the obligations arising from its membership of the European Union.

Article 10

The present Agreement shall remain in force for a period of five years. The Agreement shall be automatically renewed for successive five years periods, unless one Contracting Party notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement at least six months in advance.

The amendments of provisions of the present Agreement shall not be made, without prior consent of the two Contracting Parties.
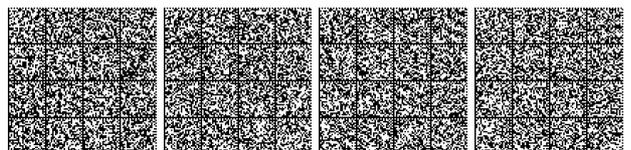
The Agreement can be amended by mutual consent of the Contracting Parties through the exchange of Diplomatic Notes.

Article 11

Any dispute arising from the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled amicably through consultations of the Joint Commission members or negotiations between responsible authorities through diplomatic channels.

Article 12

This agreement shall come into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially communicate each other that their respective ratification procedures have been completed.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Podgorica, on September 26, 2017, in two originals, each in the Italian, Montenegrin and English language, all texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation, the English text shall prevail.
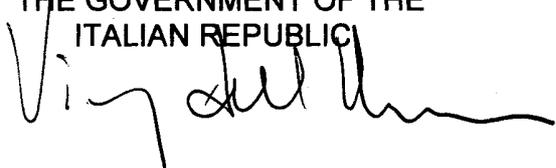
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica italiana, da un lato;

ed

Il Governo della Repubblica del Senegal, dall'altro;

qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,
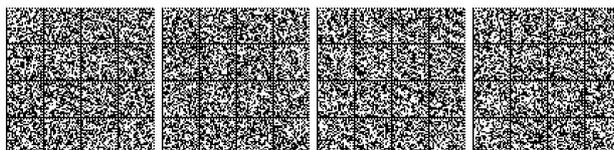
PREAMBOLO

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell'Informazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Collaborazione dei Sistemi di istruzione e formazione

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

Articolo 2
Ammissione degli studenti negli Enti di istruzione e formazione

Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Università ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell'altra Parte e permetterà loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca.

Articolo 3
Programmi d'insegnamento

Ciascuna Parte Contraente valuterà la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

Articolo 4
Titoli universitari e Diplomi

Le Parti Contraenti prevedono di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 5
Borse di studio

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra, delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

Articolo 6
Scambi studenti, docenti e ricercatori

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di studenti, di tirocinanti, del personale insegnante, dei ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività che ricada nei settori menzionati all'articolo 1.

Articolo 7
Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca

Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali.

Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 8
Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Articolo 9
Radio e Televisione

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Articolo 10
Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentari riguardante i loro Paesi.

Articolo 11
Collaborazione nel settore dello spettacolo, arti visive, letteratura e media

Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 12
Collaborazione nel settore dello Sport

Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.

Articolo 13
Partecipazione a manifestazioni e scambi giovanili

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 14
Collaborazione nel settore dei media e del giornalismo

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 15
Cooperazione interuniversitaria

Le Parti Contraenti, nel riconoscere l'importanza della formazione, si assisteranno reciprocamente per promuovere la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli.

Articolo 16
Commissione Mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali.

Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

Articolo 17
Clausola di salvaguardia

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 18
Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Articolo 19
Durata e validità

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.

Articolo 20
Denunce, revisioni e modifiche

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.

In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma, il 17 febbraio 2015

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

ACCORDO

TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA
DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E
TECNOLOGIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati le «Parti Contraenti»,

Animati da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia;

Spinti dal desiderio di intensificare i legami d'amicizia tra i due Stati;

Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e slovacco;

Tenuto conto altresì dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990;

Consapevoli, anche nell'ambito delle azioni comuni finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani, dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, con riferimento ai programmi dell'UNESCO, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, nonché dell'Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali;

Convinti che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Ministeri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, nonché tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Disposizioni generali e obiettivi dell'Accordo

1. Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a rafforzare la collaborazione culturale e di istruzione, scientifica e tecnologica, ivi compreso il settore artistico e delle politiche giovanili e sportive. A tale scopo, le Parti Contraenti assicurano gli scambi di informazioni, di materiale e di esperti.

2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì ad incoraggiare e favorire la partecipazione congiunta ai Programmi dell'UNESCO, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, nonché a quelli dell'Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali.

3. Le Parti Contraenti favoriscono le relazioni dirette fra città e regioni dei due Paesi per l'attuazione di iniziative di comune interesse nei settori previsti dal presente Accordo.

Articolo 2
Settori di collaborazione

Le Parti Contraenti sviluppano e favoriscono la reciproca collaborazione con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

a) cultura, arte, scienza e tecnologia, istruzione secondaria e superiore;

b) archeologia, conservazione e restauro;

c) letterario;

d) editoriale, con particolare attenzione alla traduzione ed alla pubblicazione di opere letterarie;

e) protezione della proprietà intellettuale, dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con particolare riferimento alla promozione della collaborazione fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;

f) settori bibliotecario, librario ed archivistico;

g) scambi di artisti e di formazioni artistiche, di accademici, scienziati, esperti e studiosi;

h) cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di istruzione e di ricerca scientifica;

i) scambi giovanili ed attività fisiche e sportive.

Articolo 3
Collaborazione nel settore dell'istruzione

Le Parti Contraenti individueranno forme concrete di cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Detta cooperazione si realizzerà tramite:

a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente, anche mediante il rafforzamento di corsi, lettorati e cattedre presso le Università, gli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Scuole Secondarie locali;

b) la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse;

c) lo sviluppo degli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;

d) lo scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi;

e) la cooperazione nell'ambito delle metodologie e dei materiali didattici;

f) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua slovacca presso le rispettive scuole secondarie superiori, in relazione alle disponibilità finanziarie ed alla
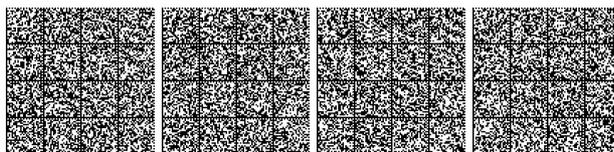
diffusione dell'insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi;

g) progetti di partenariato e di scambio tra Istituti Scolastici e tra insegnanti, specialmente attraverso la realizzazione di gemellaggi tra Istituti;

h) lo sviluppo delle collaborazioni tra Istituzioni di Istruzione Superiore per la conservazione del patrimonio culturale e archeologico, ivi comprese quelle inerenti alle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, anche al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;

i) l'intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, mediante lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;

j) il mutuo impegno a pervenire ad accordi per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e di periodi di studio universitario e post-universitario comparabili, anche per il settore dell'alta formazione artistica e musicale, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti in materia dell'Unione Europea, fatti salvi i principi dell'autonomia universitaria e le norme nazionali relative all'esercizio delle professioni;

k) la concessione di borse di studio a studenti universitari e post-universitari nonché a studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 4
Collaborazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti Contraenti rafforzano e facilitano gli scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo settore si effettuerà nelle forme seguenti:

a) organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;

b) scambio di ricercatori;

c) realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate fra le Parti;

d) scambio di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica;

e) possibilità di creazione di laboratori congiunti;

f) possibilità di stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni italiane e slovacche, incluse quelle universitarie, scientifiche e di ricerca scientifica;

g) partecipazione congiunta ai Programmi scientifici e tecnologici ed ai programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

2. La cooperazione nei settori elencati nel comma precedente verrà effettuata nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni vigenti nazionali e comunitaria e degli accordi internazionali relativi alla protezione delle proprietà intellettuale ed industriale vincolanti per le Parti Contraenti.

Articolo 5
Collaborazione nel settore giovanile e sportivo

1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali, associazioni giovanili ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività motorie.

2. Le Parti Contraenti incoraggiano altresì la cooperazione tra Istituzioni governative, amministrative ed organizzazioni non governative nel settore delle attività fisiche e sportive.

Articolo 6
Patrimonio culturale

1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, ivi comprese l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea, attraverso scambi di informazioni e buone pratiche, convegni, giornate di studio, mostre e progetti pilota.

2. Le Parti Contraenti favoriscono la collaborazione tra archivi, gallerie, biblioteche, musei e le istituzioni preposte ad attività espositive, con particolare riguardo ai temi connessi all'arte contemporanea, mediante lo scambio di materiali, informazioni ed esperti relativi ai settori indicati.

3. In conformità con le rispettive legislazioni vigenti e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilita ai ricercatori dell'altra Parte Contraente la ricerca negli Istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi, nelle gallerie e nelle istituzioni museali ed espositive.

4. Per quanto attiene al settore archeologico, del restauro e della conservazione, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché la realizzazione di simposi e seminari. Le Parti Contraenti incoraggiano altresì le missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro.

5. Le Parti Contraenti assicurano la necessaria tutela giuridica nei confronti delle espressioni più vulnerabili della propria identità culturale. In tal senso, le Parti Contraenti attribuiscono grande importanza alla collaborazione per l'attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972 e dalla Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003.

Articolo 7
Collaborazione culturale ed artistica

1. Ciascuna delle Parti Contraenti favorisce ogni forma di scambio culturale ed artistico onde approfondire e migliorare la reciproca conoscenza. Le Parti Contraenti collaborano nell'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversità culturali.
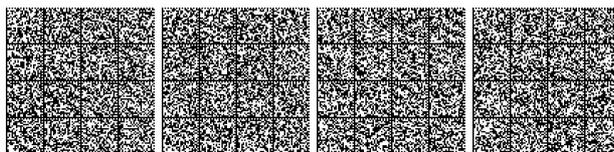
2. Le Parti Contraenti favoriscono, in particolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;

b) l'organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche, coinvolgendo in special modo i rispettivi enti nazionali competenti;

c) la realizzazione di traduzioni e l'edizione delle opere letterarie e scientifiche di maggior rilievo originarie delle Parti Contraenti ed afferenti al relativo patrimonio culturale e scientifico, avendo particolare riguardo al settore delle scienze umane e sociali.

Articolo 8
Istituzioni Culturali

Le Parti Contraenti, anche in vista di manifestazioni congiunte, sostengono l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche ed, in particolare, degli Istituti di Cultura presenti nella Repubblica italiana e nella Repubblica Slovacca, come di quelli che verranno eventualmente istituiti, e delle associazioni culturali, inclusi i Comitati della Società Dante Alighieri, favorendone il funzionamento mediante tutte le facilitazioni possibili in conformità con la legislazione vigente nel Paese dell'altra Parte Contraente dove essi operano.

Articolo 9
Biblioteche

Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggia la collaborazione nel campo della tutela dei documenti bibliotecari, della biblioteconomia, con particolare riguardo al settore delle nuove tecnologie e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione avanzati, e promuove i contatti diretti tra biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione, nonché specifici programmi di formazione nel settore.

Articolo 10
Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

1. Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare attività di cooperazione, incluse attività di formazione, al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali vigenti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali del 14 novembre 1970, e degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNIDROIT sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati del 24 giugno 1995.

2. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei principi enucleati nella Convenzione Internazionale UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo del 2 novembre 2001.

Articolo 11
Diritti d'autore e protezione della proprietà intellettuale

Le Parti Contraenti si impegnano ad una stretta cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Le Parti Contraenti si impegnano altresì alla salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, in applicazione di quanto stabilito in materia dalle norme nazionali e comunitarie e dalle convenzioni internazionali di cui siano eventualmente parte.

Articolo 12
Commissione Mista

1. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista, qui di seguito denominata Commissione, incaricata di esaminare i progressi della cooperazione in materia culturale, di istruzione e scientifico-tecnologica, nonché di elaborare Programmi Esecutivi pluriennali.

2. Tale Commissione si riunirà alternativamente nei rispettivi territori in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

3. Nell'applicazione del presente Accordo e ai fini dell'ulteriore sviluppo della collaborazione, essa potrà sottoporre all'attenzione delle rispettive Autorità competenti eventuali modifiche al presente Accordo.

Articolo 13
Soluzione delle controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato.

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data della ricezione dell'ultima delle notifiche sull'avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato consensualmente dalle Parti Contraenti mediante scambio di note: le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di avere effetto, nei rapporti bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Slovacca, le disposizioni dell'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista di Cecoslovacchia firmato a Praga il 18 maggio 1971, nonché dell'Accordo di Cooperazione Scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
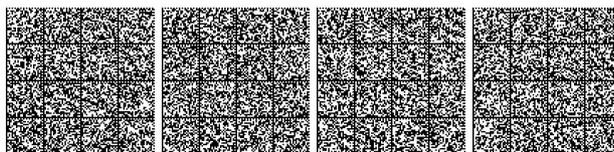
della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990.

4. Il presente Accordo avrà durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in ogni momento per iscritto per le vie diplomatiche e la denuncia avrà effetto al termine dei centoottanta giorni (180 gg) successivi alla data di ricezione della notifica all'altra Parte contraente.

5. La cessazione della validità del presente Accordo non inciderà sull'esecuzione delle attività, programmi o progetti iniziati oppure in corso, ai quali saranno applicate le disposizioni del presente Accordo fino al completamento, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

Fatto a Bratislava, il 3 luglio 2015, in due originali, in lingua italiana e in lingua slovacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
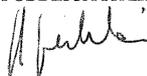
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E
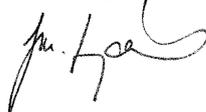
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia (in seguito denominate: «Parti contraenti»)

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nel campo della cultura e dell'istruzione,

convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione e i rapporti tra i due Paesi,

considerando i principi dell'Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Helsinki, della Carta di Parigi per la nuova Europa e della Dichiarazione di Vienna del Consiglio d'Europa,

tenuto conto dell'importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle integrazioni multilaterali a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare in ambito INCE, soprattutto in vista dell'ingresso a pieno titolo della Repubblica di Slovenia nell'Unione Europea,

convinti che, agevolando le relazioni culturali tra le minoranze dall'una e dall'altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possano rafforzare i rapporti di buon vicinato,

desiderosi di contribuire con ciò ad uno sviluppo generale a favore della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia,

tenuto conto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 4 febbraio 1998, che regola la collaborazione tra i due Paesi nei suddetti settori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra i due Paesi.

Art. 2.

Le parti contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo, tramite intese, la cooperazione tra gli Istituti di istruzione elementare, media e superiore e le Università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti, organizzando corsi di apprendistato professionale e corsi condotti da professori fuori sede.

Le parti contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le istituzioni dei due Paesi nell'ambito dei programmi europei in corso.

Art. 3.

Ciascuna delle Parti contraenti continuerà a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università e negli altri Istituti di istruzione superiore, nonché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia.

Art. 4.

Le Parti contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 5.

Le Parti contraenti collaboreranno alle analisi dei testi di storia e geografia e favoriranno le riunioni degli esperti di entrambi i Paesi in questi settori.

Art. 6.

L'equipollenza dei diplomi è regolata, fino all'entrata in vigore di nuove intese, dal Memorandum d'Intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni del 10 luglio 1995 e dal connesso

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo) sul reciproco riconoscimento dei titoli conseguiti presso le Università e Istituti di Istruzione Superiore del 18 febbraio 1983.

Le Parti contraenti confermano l'esigenza e l'impegno a regolare, in tempi brevi, tutta la materia in armonia con le rispettive legislazioni universitarie.

Art. 7.

Le Parti contraenti solleciteranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente.

Art. 8.

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, le attività delle istituzioni culturali e l'apertura di istituti di cultura nell'altro Paese.

Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.

Art. 9.

Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Art. 10.

Le Parti contraenti favoriranno, per le vie diplomatiche, la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di informazioni, documentazioni di rilievo che si tengono nei due Paesi.

Art. 11.

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni e esperti in questi settori e nel settore archeologico. Le Parti contraenti faciliteranno la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei ai ricercatori dell'altro Paese.

Ciascuna delle Parti contraenti faciliterà, in accordo con la legislazione vigente, l'accesso al materiale inerente la storia dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti.

Art. 12.

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, favorendo lo scambio di informazioni e esperienze nel settore della conservazione e del recupero del paesaggio culturale.

Art. 13.

Le Parti contraenti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali e prenderanno in considerazione la possibilità di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti nei territori dei due Paesi.

Art. 14.

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione ed appoggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e faciliteranno gli scambi giovanili.

Art. 15.

Le parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra gli organismi e le agenzie stampa dei due Paesi, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonchè lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

Art. 16.

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi, in conformità con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 17.

Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione all'identità linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia.

A tal fine le Parti contraenti istituiranno una sottocommissione mista che si riunirà periodicamente, alternativamente in Italia e in Slovenia, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

Art. 18.

Ciascuna Parte contraente faciliterà, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti sul proprio territorio, l'ingresso, il soggiorno e il ritorno delle persone dell'altra Parte contraente, nonché l'importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità al presente Accordo.

Art. 19.

Le Parti contraenti istituiranno una Commissione mista al fine di concordare i Programmi esecutivi del presente Accordo, nonché di esaminarne l'applicazione.

Questa Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunirà almeno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Slovenia, in date da concordare per le vie diplomatiche.
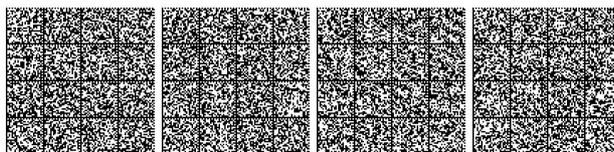
Art. 20.

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Le eventuali controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti.

Art. 21.

Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 22.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo), firmato a Roma il 3 dicembre 1960. I programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l'8 marzo 2000 in due originali, in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3980):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le (PAOLO GENTILONI SILVERI), dal Ministro dei beni e attività culturali e turismo Dario Franceschini e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca Stefania Giannini (Governo Renzi-I) il 15 luglio 2016.

Assegnato alla III commissione permanente (affari esteri e comunitari), in sede referente, 12 settembre 2016, con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), V (bilancio), VII (cultura), X (att. produttive), XIV (pol. Unione europea).

Esaminato dalla III commissione permanente (affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 25 gennaio 2017; 23 febbraio 2017; 16 marzo 2017;

Esaminato in aula il 3 aprile 2017 ed approvato il 2 maggio 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2808):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 maggio 2017 con pareri delle commissioni 1ª (aff. costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 7ª (pubbl. istruzione), 8ª (lavori pubblici), 10ª (industria).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 31 maggio 2017 e 21 giugno 2017.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 4 ottobre 2017.

17G00178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2017.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;
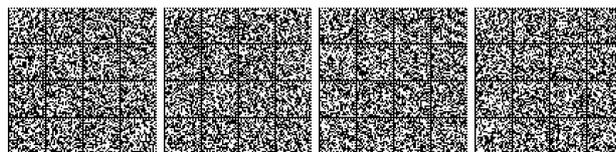
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 57.614 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 novembre 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 novembre 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* of-

ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.
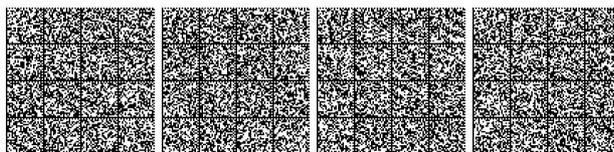
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
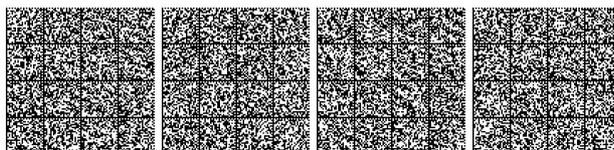
Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 novembre 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 novembre 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
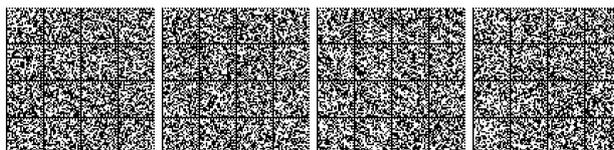
Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A07639

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 agosto 2017.

Riparto dei fondi INAIL per la realizzazione di nuove scuole - Poli d'infanzia. (Decreto n. 637).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed in particolare l'art. 6 relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, i commi 180, 181, lettera *e)*, 182 e 184;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Considerato che l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede l'istituzione di poli d'infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;

Dato atto che nel medesimo art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo si stabilisce che al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree;

Considerato altresì, che all'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo si stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con pro-

prio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di poli per l'infanzia innovativi;

Considerato inoltre, che l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede che agli oneri relativi alla realizzazione dei poli per l'infanzia a carico dell'INAIL, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, intesi come canoni di locazione a carico dello Stato da corrispondere all'INAIL, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Considerato quindi, che l'investimento complessivo è a carico dell'INAIL per un importo complessivo di euro 150.000.000,00 nel triennio 2018-2020, mentre lo Stato si fa carico di corrispondere solo i relativi canoni di locazione pari a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019;

Considerato che l'onere recato dal citato art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017 trova copertura con pari decurtazione del finanziamento previsto dall'art. 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sul cap 1248;

Considerato necessario ripartire le risorse a livello regionale tenendo conto dei seguenti criteri:

la popolazione scolastica nella fascia di età 0-6 anni;

il numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale, con riferimento a quelli per l'istruzione alla fascia di età 3-6 anni, così come risultanti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

Dato atto che i predetti criteri sono stati assentiti nella seduta del 21 giugno 2017 dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica;

Considerato di dover assegnare un maggiore peso ponderale al criterio relativo alla popolazione scolastica nella fascia di età 0-6 anni, al fine di assicurare la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia in quelle aree geografiche in cui maggiore risulta il fabbisogno;

Ritenuto necessario, altresì, definire i criteri per l'acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione dei nuovi poli per l'infanzia;

Sentita la Conferenza Unificata del 27 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Riparto risorse

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pari a euro 150 milioni, sono ripartite tra le Regioni, tenendo conto della popolazione scolastica nella fascia di età 0-6 anni e del numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale con riferimento a quelli per l'istruzione nella fascia di età 3-6 anni, come risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, secondo la seguente tabella:

Regione	Riparto
Abruzzo	€ 3.597.824,45
Basilicata	€ 1.901.827,52
Calabria	€ 4.810.346,31
Campania	€ 14.480.804,70
Emilia Romagna	€ 11.524.656,68
Friuli Venezia Giulia	€ 3.661.795,27
Lazio	€ 14.478.540,31
Liguria	€ 4.288.021,17
Lombardia	€ 24.283.155,13
Marche	€ 4.203.461,23
Molise	€ 1.376.187,32
Piemonte	€ 9.946.787,30
Puglia	€ 9.687.832,54
Sardegna	€ 3.969.103,78
Sicilia	€ 12.045.314,51
Toscana	€ 8.630.570,96
Umbria	€ 2.771.630,76
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	€ 910.186,32
Veneto	€ 13.431.953,74
Totale	€ 150.000.000,00

2. Le risorse non utilizzate o derivanti da economie vengono ripartite con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore delle Regioni stesse.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare spese per la costruzione di nuove scuole-poli per l'infanzia. Non sono in ogni caso ammesse e sono, quindi, a carico dell'ente locale le spese per:

a) indagini preliminari;

b) progettazione;

c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;

d) eventuale demolizione dei fabbricati;

e) bonifica delle aree;

f) spese per la collocazione temporanea in altre strutture delle alunne e degli alunni durante i lavori.

Art. 2.

Criteri per acquisizione manifestazioni di interesse

1. Al fine di individuare le manifestazioni di interesse relative agli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative, le Regioni devono tenere conto dei seguenti criteri:

a) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuova scuola in un'area nella piena disponibilità dell'ente e urbanisticamente consona all'edificazione, li-

bera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva;

b) dimensioni di area conformi al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975;

c) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonché degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di più sedi scolastiche esistenti, anche nell'ottica di una edilizia sostenibile;

d) disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola da realizzare;

e) disponibilità dell'ente a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio offrendo con la proposta servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali;

f) progetto didattico connesso alla costituzione del polo d'infanzia;

g) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;

h) congruità del costo stimato per la realizzazione del nuovo polo alla luce di prezziari regionali vigenti;

i) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificità territoriali.

2. Le regioni interessate entro novanta giorni dall'avvenuta adozione del presente decreto provvedono a selezionare, previo parere con le ANCI regionali, da uno a tre interventi sul proprio territorio nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e li trasmettono nei successivi sessanta giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'indirizzo di posta certificata dgefid@postacert.istruzione.it pena la revoca delle risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle altre regioni, previa riassegnazione con successivo decreto.

3. Le aree selezionate dalle regioni sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2017

Il Ministro: FEDELI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2017, foglio n. 1-2036

17A07525

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 ottobre 2017.

Individuazione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia del territorio, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari al responsabile di ciascun servizio di pubblicità immobiliare;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 40, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 41, del medesimo decreto-legge, in forza del quale, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento, nonché le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio;
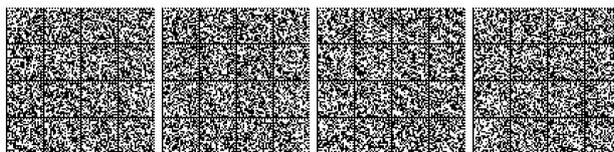
Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, relativo alla istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari;

Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 7 -*quater*, comma 41, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;

Decreta:

Art. 1.

Categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio

1. Presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, sono conservati i registri generali d'ordine di cui all'art. 2678 del codice civile, i registri particolari delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di cui all'art. 2679, primo comma, del codice civile, nonché le raccolte dei titoli relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970.

2. Presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 1, comma 2, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, sono conservati i registri generali d'ordine di cui all'art. 2678 del codice civile e i registri particolari delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di cui all'art. 2679, primo comma, del codice civile, relativi al periodo informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2014.

3. Resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i servizi di pubblicità immobiliare.

Art. 2.

Modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio

1. La tenuta dei registri e dei documenti conservati nelle sezioni stralcio compete al conservatore del servizio di pubblicità immobiliare.

2. Presso le sezioni stralcio di cui all'art. 1 del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017 le funzioni del conservatore relative alla conservazione dei registri e al rilascio di copie e certificati sono delegate ad uno o più gerenti, i quali possono svolgere la medesima funzione anche in relazione a più sezioni stralcio ubicate nella stessa sede.

3. Le domande di annotazione e le comunicazioni di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relative a formalità conservate nelle sezioni stralcio, sono presentate al competente servizio di pubblicità immobiliare ed eseguite dal conservatore.

4. Parimenti, le richieste di ispezione, nonché quelle di rilascio di copie e di certificati relative a documenti conservati nelle sezioni stralcio, sono presentate al competente servizio di pubblicità immobiliare, presso il quale viene ritirato l'esito dell'ispezione, ovvero la copia o il certificato, previa trasmissione da parte del gerente delegato alla sezione stralcio dei documenti richiesti in visione o in copia, certificandone, in quest'ultimo caso, la conformità all'originale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2017

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
PICCIRILLO

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
RUFFINI

17A07534

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2017.

Autorizzazione al laboratorio Ecocontrol S.r.l., in Caraffa di Catanzaro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,

sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 13 ottobre 2017 dal laboratorio Ecocontrol S.r.l., ubicato in Caraffa di Catanzaro (Catanzaro), C.da Difesa - Zona industriale, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 novembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Ecocontrol S.r.l., ubicato in Caraffa di Catanzaro (Catanzaro), C.da Difesa - Zona Industriale, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Responsabile del laboratorio è Francesco D'Ambrosio.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 dicembre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Ecocontrol S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (<75% Acido oleico)	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 1227/2016 allegato I

17A07527

DECRETO 20 ottobre 2017.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Istituto di ricerche Agrindustria S.r.l., in Modena, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 luglio 2015, con il quale il laboratorio Istituto di ricerche Agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 20 ottobre 2017, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Upscience Italia S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 ottobre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Istituto di ricerche Agrindustria S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Istituto di ricerche Agrindustria S.r.l. è modificata in: Upscience Italia S.r.l.

Art. 2.

Il laboratorio Upscience Italia S.r.l. è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Anidride solforosa	OIV- Resolution OENO 60/2000 + OIV-Resolution OENO 13/2008
Ceneri	OIV- Resolution OENO 58/2000
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012 par.6
Acidità fissa in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile in ac. Acetico	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Metanolo	OIV MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2016 par.4.C
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Acidi organici: Acido citrico, Acido tartarico, Acido malico, Acido lattico, Acido acetico	OIV MA-AS-313-04 R2009
Acidità totale in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-01 R2015
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04A R2012
Estratto secco non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Lieviti, Muffe (Conta)	OIV MA-AS4-01 R2010 par. 6.1
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-AS2-01A R2012 par.6
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 2,4-D; 2,4-DB; 4-CPA;Acephate; Acetamiprid; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-Sulfon; Aldicarb-Sulfoxid; Aldrin; Alfametrina; Alletrina; Atrazina; Avermectin B1a; Azinphos-Ethyl; Azinphos-Metyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb; Bentazone; Bifenox; Bifenthrin; Binapacryl; Bitertanol; Boscalid;Bromoconazolo; Bromophos, Bromophos-Ethyl, Bromopropylate, Bomoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Cadusafos;	OIV MA-AS323-08 R2012

Captafol; Captan, Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carboxin; Chinomethionat; Chlorfenapyr; Chlorfenson; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlorothalonil; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-Metyl; Chlozolinate; Cinosulfuron b; Clofentezine; Clomazone; Clothianidin; Coumaphos; Cyanofenphos; Cyazofamid; Cycloxydim; Cyfluthrin (incl. beta-); Cyhalothrin, lambda-; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Cyromazine; DDD o,p-; DDD p,p-; DDE o,p-; DDE p,p-; DDT o,p-; DDT p,p-; Deltamethrin; Demeton-S-Methyl; Demeton-S-Methylsulfon; Demeton-S-Methylsulfoxid; Diazinon; Dicamba; Dichlobenil; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorprop(incl.Dichlorprop-P); Dichlorvos; Diclobutrazolo; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethofencarb; Difenoconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimethachlor; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dioxathion; Diphenylamine; Disulfoton; Ditalimfos; Endosulfan,alfa-; Endosulfan,beta-; Endosulfansulfate; EPN; Epoxiconazole; Esfenvalerate; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etofenprox; Etoxazolo; Etridiazole; Etrimfos; Famoxadone; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenhexamid; Fenitrothion; Fenoxaprop-P; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropridin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion; Fenthion-Sulfon; Fenthion-Sulfoxide; Fenvalerate/Esfenvalerate (sum); Fipronil (somma di Fipronil + metabolita solfone espressa in Fipronil); Fluazifop; Fluazinam; Flucythrinate; Fludioxonil; Flufenacet; Flufenoxuron; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluvalinate; Folpet; Fomesafen; Fonofos; Furalaxil; (>= 0,005 mg/kg)	
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: Haloxyfop; HCH,alfa-; HCH,beta-; HCH,gamma-; Heptachlor; Heptenophos; Hexachlorobenzene; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazaquin; Imazethapyr; Imazosulfuron b; Imidacloprid; Indoxacarb; Ioxynil; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos; Isoproturon; Kresoxim-Methyl; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; MCPA; MCPB;	OIV MA-AS323-08 R2012

MCPP; Mecarbam; Mepanipyrim; Mepronil; Metalaxyl; Metamitron; Metazachlor; Methamidophos; Methidathion; Methiocarb; Methomyl; Methoxychlor; Methoxyfenozide; Metobromuron; Metolachlor; Metosulam; Metribuzin; Metsulfuron-Methyl b; Mevinphos; Monocrotophos; Myclobutanil; Naphthoxyacetic acid,2-; Nitrofen; Nuarimol; Omethoate; Orthophenylphenol; Oxadixyl;Oxamyl; Oxyfluorfen, Paclobutrazol; Paraoxon; Paraoxon-Methyl; Parathion; Parathion-Methyl; Penconazole; Pencycuron; Pendimethalin; Permethrin; Phorate; Phosalone; Phosmet; Phosphamidon; Picoxystrobin; Piperonyl butoxide; Pirimicarb; Pirimiphos-Ethyl; Pirimiphos-Methyl; Prochloraz; Procymidone; Profenofos; Profluralin; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propargite; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Prosulfuron b; Prothiofos; Protoato; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrifenox; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinalphos; Quinmerac C; Quinoxyfen; Quintozene; Simazine; Spinosad, Spinosyn A; Spinosyn D; Spiroxamine; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tecnazene; Teflubenzuron; Tefluthrin; Terbacil; Terbufos; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetrachlorvinphos; Tetraconazole; Tetradifon; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-Metyl b; Thiodicarb; Thiofanox; Thiometon; Thiophanate-Metyl; Tolclofos-Methyl; Tlylfluanid; Triadimefon; Triadimenol; Tri-Allate; Triazophos; Triclopyr; Triclorfon; Tricyclazole; Trifloxystrobin; Triflumizole; Triflumiron; Trifluralin; Triforine; Trimethacarb; Vamidothion; Vinclozolin. (>= 0,005 mg/kg)	
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (7-20%)	OIV MA-AS312-01A R2016 par.4.C
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R2009

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 giugno 2018, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Upscience Italia S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07528

DECRETO 30 ottobre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

venti impetuosi del 10 agosto 2017 nella Provincia di Rovigo.

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Rovigo:

venti impetuosi del 10 agosto 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07535

DECRETO 30 ottobre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ed in particolare l'art. 15, comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Abruzzo di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Chieti, Teramo, l'Aquila e Pescara danneggiati dall'eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Abruzzo di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Abruzzo di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture connesse all'attività agricola;
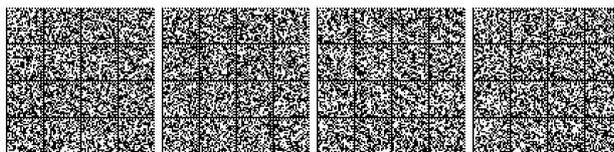
Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Chieti:

eccesso di neve dal 6 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *d)* e comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Archi, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Monteodorisio, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Pennadomo, Pennapiedimonte, Poggiofiorito, Pollutri, Roccaspinalveti, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina.

Pescara:

eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani,Vicoli, Villa Celiera.

Teramo:

eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e comma 6 nel territorio dei Comuni di:

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro D'oro, Mosciano Sant'angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

L'Aquila:

eccesso di neve dal 18 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di:

Castel di Ieri, L'Aquila, Roccaraso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07536

DECRETO 30 ottobre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

grandinate del 25 giugno 2017 e del 28 giugno 2017 nella Provincia di Brescia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Brescia:

grandinate del 25 giugno 2017 e del 28 giugno 2017: provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Capriano del Colle, Castegnato, Gussago, Ospitaletto, Poncarale, Pontevico, Rodengo-Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07537

DECRETO 30 ottobre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e

nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare l'art. 15, comma 4, dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Sicilia di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa danneggiate dalle gelate e piogge alluvionali dal 1° gennaio 2017 al 25 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che per le Province di Caltanissetta, Enna, Siracusa e Ragusa poiché sono stati indicati periodi di durata dell'evento non coincidenti con l'intervallo temporale dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017, stabilito ai sensi dell'art. 15, comma 4, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ai fini del riconoscimento di eccezionalità delle avversità atmosferiche per l'attivazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, si ritiene necessario considerare solo i periodi compresi nell'intervallo temporale stabilito dalla suddetta norma;

Considerato che le proposte di delimitazione predisposte da alcune province comprendono comuni non appartenenti territorialmente alle stesse e che ai fini della declaratoria è necessario ricondurre i territori amministrativi comunali nell'ambito delle province di appartenenza, ed in particolare: il Comune di Castiglione di Sicilia, riportato nella relazione della Provincia di Messina è ricondotto al territorio della Provincia di Catania; il Comune di Rosolini, riportato nella relazione della Provincia di Ragusa è ricondotto al territorio della Provincia di Siracusa;

Considerato che i Comuni di Militello in Val di Catania e Scordia della Provincia di Catania, già delimitati con le relazioni tecniche provinciali, non risultano compresi nell'elenco di cui alla delibera di Giunta regionale e pertanto non possono essere compresi nella declaratoria;

Dato atto alla Regione Sicilia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali, tenendo delle risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Caltanissetta:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di: Butera, Caltanissetta, Campofranco, Gela, Mazzarino, Niscemi, Villalba;

gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di: Caltanissetta, Campofranco, Mussomeli, San Cataldo, Serradifalco, Vallelunga Pratameno, Villalba;

Catania:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di: Bronte, Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Maletto, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Ramacca, Randazzo, San Cono, San Michele di Ganzaria;

gelate dal 5 gennaio 2017 al 9 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* e provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del comune di: Castiglione di Sicilia;

Enna:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio del comune di: Piazza Armerina;

Messina:
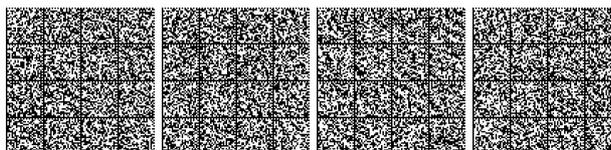
gelate dal 5 gennaio 2017 al 9 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e comma 3, nel territorio dei comuni di: Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Graniti, Motta Camastra;

Ragusa:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

piogge alluvionali dal 22 gennaio 2017 al 23 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di: Modica, Ragusa, Scicli;

Siracusa:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di: Augusta, Avola, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino;

gelate dal 5 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del comune di: Rosolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07538

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 ottobre 2017.

Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, commi 160-164 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 163, che stabilisce che «Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.»;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, concernente «Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2014, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 febbraio 2017, «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 107 del 10 maggio 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2017, n. 239;

Considerato che l'art. 5, comma 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare, ivi comprese la dichiarazione di impegno di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4 e le dichiarazioni rese nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti dati
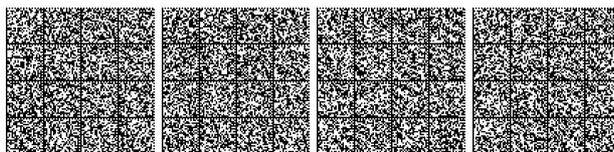
e notizie richiesti ai sensi del presente regolamento. Con il medesimo decreto è stabilito, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 per i contributi relativi agli anni 2016 e 2017.»;

Ravvisata la necessità di individuare in periodi ravvicinati, rispettivamente a novembre e gennaio prossimi, i termini per la presentazione delle domande di contributo per gli anni 2016 e 2017, anche in relazione agli stanziamenti appositamente assegnati nei rispettivi esercizi di competenza del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con cui il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, di seguito denominato «Regolamento», disciplina le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare da parte dei soggetti che intendono beneficiare dei contributi disciplinati dal medesimo Regolamento.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per richiedere i contributi annuali previsti dal Regolamento viene presentata alla Divisione V della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», esclusivamente tramite procedura informatizzata dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del suddetto Regolamento. Gli stessi devono specificare nella domanda in quale categoria rientrano.

2. La compilazione delle domande deve avvenire seguendo la procedura *on-line* specificata sul sito www.sicem.mise.gov.it fornendo le informazioni richieste che consentono all'amministrazione di predisporre e rendere disponibile la domanda secondo i modelli riepilogativi allegati al presente decreto ed ogni altra indicazione che può essere richiesta dal Ministero.

3. La domanda in bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere trasmessa al Ministero esclusivamente nel periodo compreso dal 1° al 28 febbraio di ciascun anno.

4. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3.

Contenuto della domanda per le emittenti televisive

1. Per richiedere i contributi le emittenti televisive possono presentare singole domande per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto di cui sono titolari.

2. Nella domanda devono essere dichiarati:

a) la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, se diversa dal codice fiscale, i recapiti telefonici, l'indirizzo P.E.C., le matricole INPS, il numero di posizione INPGI, il numero di iscrizione al ROC e la specificazione se trattasi di emittente televisiva a carattere commerciale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del Regolamento o comunitaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* del Regolamento;

b) la regione, nonché il marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda con indicazione degli estremi dell'autorizzazione (numero e data di protocollo), dell'estensione territoriale dell'autorizzazione o dei bacini autorizzati e della numerazione LCN attribuita;

c) se il medesimo soggetto è anche autorizzato come operatore di rete;

d) i dati riguardanti i dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti, indicando: nome, cognome, codice fiscale, data di assunzione ed eventuale data di cessazione, tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato/apprendistato), qualifica, eventuale indicazione dei dipendenti a tempo parziale e di quelli in cassa integrazione e con contratto di solidarietà con indicazione delle ore lavorate e non lavorate. Per i dipendenti impiegati per più marchi/palinsesti o in più regioni deve essere indicata la percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate relativamente al marchio/palinsesto e per la regione oggetto della domanda di contributo. Per il personale dipendente collocato in aspettativa facoltativa sono da considerare solo i periodi di servizio effettivamente prestato e retribuito in termini di ore lavorate e non lavorate;

e) i dati riguardanti i giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti, iscritti ai relativi albi o registri) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti, indicando: nome, cognome, codice fiscale, codice qualifica INPGI o altra analoga, data di assunzione ed eventuale data di cessazione, tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato), eventuale indicazione dei dipendenti a tempo parziale e di quelli in cassa integrazione e con contratto di solidarietà con indicazione delle ore lavorate e non lavorate. Per i giornalisti impiegati per più marchi/palinsesti o in più regioni deve essere indicata la percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate relativamente al marchio/palinsesto e per la regione oggetto della domanda di contributo. Per i giornalisti collocati in aspettativa facoltativa sono da considerare solo i periodi

di servizio effettivamente prestato e retribuito, in termini di ore lavorate e non lavorate;

f) eventuali acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni, di società o rami d'azienda titolari di autorizzazioni per i servizi media audiovisivi a livello locale che negli ultimi cinque anni hanno usufruito di almeno due annualità di contributi, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) l'eventuale iscrizione all'Auditel per il marchio/palinsesto oggetto della domanda indicando la corrispondente dicitura se diversa da quella autorizzata e il periodo di riferimento temporale della rilevazione se parziale rispetto all'intero biennio precedente;

h) il totale dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili, secondo quanto stabilito dal punto 4 della tabella 1 del Regolamento;

i) il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica;

j) il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da parte del Ministero.

3. Per esercizi annuali precedenti e per biennio precedente di cui sopra si intendono i periodi che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e dei due anni precedenti a quello di riferimento del contributo.

4. Alla domanda devono altresì essere allegati in formato elettronico, pena l'inammissibilità:

a. attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero valida al momento della presentazione della domanda;

b. dichiarazione di impegno a rispettare i limiti alla trasmissione di programmi di televendite ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *b)* dell'art. 4 del Regolamento e per le emittenti a carattere comunitario dichiarazione ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Regolamento;

c. dichiarazione attestante l'adesione ai codici di autoregolamentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *c)* dell'art. 4 del Regolamento;

d. dichiarazione attestante l'avvenuta trasmissione nell'anno solare precedente di almeno due telegiornali con valenza locale ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *d)* dell'art. 4 del Regolamento;

e. eventuale dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *e)* dell'art. 6 del Regolamento, attestante il totale e la pertinenza dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative di cui al comma 2, lettera *h)* del presente articolo, risultante da fatture quietanzate ovvero con documento attestante l'avvenuto pagamento da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda;

f. nel caso in cui l'emittente televisiva abbia effettuato le operazioni di cui al comma 2, lettera *f)* del presente articolo, copia dei relativi atti;

g. eventuale dichiarazione nel caso in cui la domanda venga presentata per marchio autorizzato ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;

h. dichiarazione/certificazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, per la domanda presentata, in modo virtuale e gli estremi della autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate oppure in mancanza potrà essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca o di essere esente.

5. Alle emittenti comunitarie che presentano la domanda non si applica quanto previsto dal comma 2, lettere *f)*, *g)* e *h)* del presente articolo e non sono richieste le dichiarazioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* prescritte dal comma 4 del presente articolo.

Art. 4.

Contenuto della domanda per le emittenti radiofoniche

1. La domanda di richiesta dei contributi deve essere presentata per la regione nella quale il soggetto è titolare di concessione radiofonica.

2. Nella domanda devono essere dichiarati:

a) la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, se diversa dal codice fiscale, i recapiti telefonici, l'indirizzo P.E.C., le matricole INPS, il numero di posizione INPGI, il numero di iscrizione al ROC;

b) il nome dell'emittente radiofonica con il numero di concessione identificativo e la specificazione se trattasi di emittente radiofonica a carattere commerciale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* del Regolamento o comunitaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* del Regolamento;

c) i dati riguardanti i dipendenti, effettivamente applicati all'attività di emittente radiofonica oggetto della domanda, occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti, indicando: nome, cognome, codice fiscale, data di assunzione ed eventuale data di cessazione, tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato/apprendistato), qualifica, eventuale indicazione dei dipendenti a tempo parziale e di quelli in cassa integrazione e con contratto di solidarietà con indicazione delle ore lavorate e non lavorate. Per i dipendenti impiegati per più marchi/palinsesti o in più regioni deve essere indicata la percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate relativamente al marchio/palinsesto e per la regione oggetto della domanda di contributo. Per il personale dipendente collocato in aspettativa facoltativa sono da considerare solo i periodi di servizio effettivamente prestato e retribuito in termini di ore lavorate e non lavorate;

d) i dati riguardanti i giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti, iscritti ai relativi albi o registri), effettivamente applicati all'attività radiodiffusione per l'emittente radiofonica oggetto della domanda occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti, indicando: nome,

cognome, codice fiscale, codice qualifica INPGI o altra analoga, data di assunzione ed eventuale data di cessazione, tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato), eventuale indicazione dei dipendenti a tempo parziale e di quelli in cassa integrazione e con contratto di solidarietà con indicazione delle ore lavorate e non lavorate. Per i giornalisti impiegati per più marchi/palinsesti o in più regioni deve essere indicata la percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate relativamente al marchio/palinsesto e per la regione oggetto della domanda di contributo. Per i giornalisti collocati in aspettativa facoltativa sono da considerare solo i periodi di servizio effettivamente prestato e retribuito, in termini di ore lavorate e non lavorate;

e) il totale dei ricavi per vendita di spazi pubblicitari nell'esercizio precedente ritenute ammissibili, secondo quanto stabilito dal punto 3, lettera *b)* della tabella 1 del Regolamento;

f) il totale dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili, secondo quanto stabilito dal punto 4 della tabella 1 del Regolamento;

g) il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica;

h) il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da parte del Ministero.

3. Per esercizi annuali precedenti e per biennio precedente di cui sopra si intendono i periodi che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e dei due anni precedenti a quelli di riferimento del contributo.

4. Alla domanda devono altresì essere allegati in formato elettronico, pena l'inammissibilità:

a. attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione della ovvero valida al momento della presentazione della domanda;

b. dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *d)* dell'art. 6 del Regolamento, attestante il totale e la pertinenza dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari di cui al comma 2, lettera *e)* del presente articolo, risultante da fatture quietanzate ovvero con documento attestante l'avvenuto incasso da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda;

c. dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *e)* dell'art. 6 del Regolamento, attestante il totale e la pertinenza dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative di cui alla lettera *f)* del precedente comma 2, risultante da fatture quietanzate ovvero con documento attestante l'avvenuto pagamento da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda;

d. eventuale dichiarazione nel caso in cui la domanda venga presentata per trasmissioni radiofoniche diffuse esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;

e. dichiarazione/certificazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, per la domanda presentata, in modo virtuale e gli estremi della autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate oppure in mancanza potrà essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca o di essere esente.

5. Alle emittenti comunitarie che presentano la domanda non si applicano quanto previsto dal comma 2, lettere *e)* ed *f)* del presente articolo e non sono richieste le dichiarazioni prescritte dal comma 4, lettere *b)* e *c)* del presente articolo.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Per i contributi relativi agli anni competenza 2016 e 2017 i termini di presentazione delle domande sono fissati rispettivamente nei periodi compresi dal 22 novembre al 21 dicembre 2017 e dal 2 gennaio al 31 gennaio 2018.

2. Per i requisiti di ammissione, per l'attribuzione dei punteggi e per la ripartizione delle risorse relativamente alle domande di contributo per gli anni di competenza che vanno dal 2016 al 2019 trovano applicazione le disposizioni transitorie e le deroghe espressamente previste dagli articoli 4 e 6 e dalle tabelle 1 e 2 del Regolamento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 863

ALLEGATO
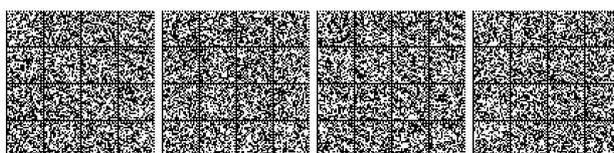
FAC SIMILE A): DOMANDA EMITTENTI TELEVISIVE A CARATTERE COMMERCIALE (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MODULO PRODOTTO DAL SISTEMA SICEM DA FIRMARE DIGITALMENTE) (*)

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Divisione V - Emittenza radiotelevisiva. Contributi

Oggetto: **domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti televisive locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" per l'anno …… (anno di riferimento del contributo)**.

Il/La sottoscritto/a …… (cognome e nome legale rappresentante), in qualità di legale rappresentante della ………… (denominazione), con sede in …… (comune Sede Legale – Provincia)…………………., ……… (indirizzo sede legale), codice fiscale…………………………., partita IVA ………………………………………., indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………, telefono………………, matricole INPS ……………………., numero posizione INPGI……………, iscritta al R.O.C. al n. ………………………., titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera Agcom n. 353/11/CONS nella regione ……….. o nelle province di …………………..(facenti parte della autorizzazione)

CHIEDE

la concessione del contributo per l'anno …… ai sensi del D.P.R. in oggetto per il marchio/palinsesto …………… (denominazione marchio) avente carattere ……………… (commerciale/comunitario) nella regione ….. e diffuso con numerazione automatica …. (numero LCN)

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

DICHIARA

1. di avere, per il marchio/palinsesto e per la regione per cui viene richiesto il contributo, alla data di presentazione della domanda n. …. dipendenti (compresi i giornalisti) effettivamente applicati
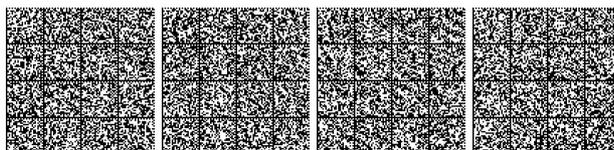
all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, tra i quali n. .. giornalisti, e di aver avuto un numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, pari a n .. dipendenti (compresi i giornalisti), tra i quali n. … giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

2. di assumere l'impegno, per i soli marchi/palinsesti per i quali presenta la domanda, di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantità superiore al 20 %;
3. di aderire al codice di autoregolamentazione in materia di televendite, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 e al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
4. che per i marchi/palinsesti per i quali presenta la domanda sono state trasmesse, nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7- 23;
5. di …..(svolgere/non svolgere) anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale ed in tal caso di essere in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero;
6. di …..(essere/non essere) iscritto all'Auditel con il marchio/palinsesto oggetto della domanda nel periodo di riferimento;
7. (eventualmente) di avere sostenuto nell'esercizio annuale precedente costi per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all' Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pari a € ….. (importo);
8. che il marchio televisivo per il quale si presenta la domanda ……. (è autorizzato/non è autorizzato) ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;
9. di ……(aver assolto al/ essere esente dal) pagamento dell'imposta di bollo;
10. di essere consapevole che ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. in oggetto, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, lo stesso sarà revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contradditorio;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini della presente procedura,

COMUNICA

- il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da parte del Ministero: ………………….(IBAN);
- il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente: … (nome contatto), … (cognome contatto), … (tel. contatto), … (mail contatto).

Fanno parte integrante della presente domanda:

A) i seguenti elenchi di riepilogo:
- Dettaglio elenco dipendenti;
- Dettaglio eventuale spese in tecnologie innovative;

B) i seguenti documenti allegati:
- Attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata da enti previdenziali;
- Eventuale dichiarazione resa da professionista e relative fatture per spese in tecnologie innovative;
- Eventuali atti relativi ad operazioni di acquisizioni, fusioni o incorporazione;
- Eventuale dichiarazione/certificazione attestante assolvimento imposta di bollo;
- Eventuali altri atti inseriti dal richiedente.

(*) PURAMENTE INDICATIVO E NON TIENE CONTO DI SITUAZIONI SOGGETTIVE E DELLE FATTISPECIE RELATIVE A DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER GLI ANNI 2016/2019
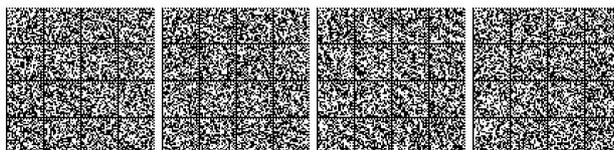
FAC SIMILE B): DOMANDA EMITTENTI RADIOFONICHE A CARATTERE COMMERCIALE (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MODULO PRODOTTO DAL SISTEMA SICEM DA FIRMARE DIGITALMENTE) (*)

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Divisione V - Emittenza radiotelevisiva. Contributi

Oggetto: **domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" per l'anno …… (anno di riferimento del contributo).**

Il/La sottoscritto/a …… (cognome e nome legale rappresentante) , in qualità di legale rappresentante della …………… (denominazione), con sede in …… (comune Sede Legale – Provincia), ……… (Indirizzo sede legale), codice fiscale …………………………., partita IVA ……………………………………………, indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………, telefono………………, matricole INPS ……………………., numero posizione INPGI……………, iscritta al R.O.C. al n. ………………………., (legittimamente operante in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177/ titolare di autorizzazione per fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3) ……………………………………………………………;

CHIEDE

la concessione del contributo per l'anno ….. ai sensi del D.P.R. in oggetto per l'emittente ………………………………… (denominazione) con identificativo …. (prot) avente carattere …………… (commerciale/comunitario) nella regione …..

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
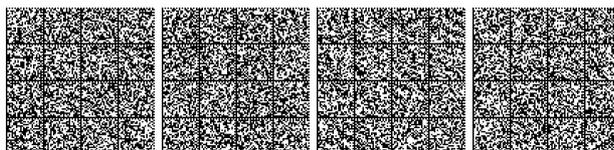
DICHIARA

1. di avere, per l'emittente e per la regione per cui viene richiesto il contributo, alla data di presentazione della domanda …. dipendenti (compresi i giornalisti) occupati effettivamente applicati all'attività di emittente radiofonica, tra i quali n. … giornalisti, e di aver avuto un numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti pari a …. (compresi i giornalisti), effettivamente applicati all'attività di emittente radiofonica, tra i quali n. … giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

2. di essere in regola con il versamento dei contributi annuali nei confronti del Ministero;

3. (eventualmente) di avere sostenuto nell'esercizio annuale precedente costi per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all' Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pari a €……. (importo);

4. di avere maturato nell' anno precedente ricavi per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pari a € …….. (importo);

5. che le trasmissioni radiofoniche per le quali si presenta la domanda ………… (sono autorizzate/non sono autorizzate) ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;

6. di ……(aver assolto al/ essere esente dal) pagamento dell'imposta di bollo come da dichiarazione allegata;

7. di essere consapevole che ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. in oggetto, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, lo stesso sarà revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio;

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini della presente procedura,

COMUNICA

- il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da parte del Ministero: …………………. (IBAN);
- il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente: … (nome contatto), … (cognome contatto), … (tel. contatto), … (mail contatto).

Fanno parte integrante della presente domanda:

A) i seguenti elenchi di riepilogo:
- Dettaglio elenco dipendenti;
- Dettaglio eventuale spese in tecnologie innovative;
- Dettaglio ricavi vendita spazi pubblicitari;

B) i seguenti documenti allegati:
- Attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata da enti previdenziali;
- Dichiarazione resa da professionista e relative fatture per ricavi vendita spazi pubblicitari;
- Eventuale dichiarazione resa da professionista e relative fatture per spese in tecnologie innovative;
- Eventuale dichiarazione/certificazione attestante assolvimento imposta di bollo;
- Eventuali altri atti inseriti dal richiedente.

(*) PURAMENTE INDICATIVO E NON TIENE CONTO DI SITUAZIONI SOGGETTIVE E DELLE FATTISPECIE RELATIVE A DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER GLI ANNI 2016/2019
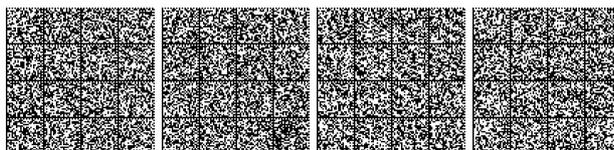
FAC SIMILE C): DOMANDA EMITTENTI TELEVISIVE A CARATTERE COMUNITARIO (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MODULO PRODOTTO DAL SISTEMA SICEM DA FIRMARE DIGITALMENTE)

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Divisione V - Emittenza radiotelevisiva. Contributi

Oggetto: **domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti televisive locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" per l'anno …… (anno di riferimento del contributo).**

Il/La sottoscritto/a …… (cognome e nome legale rappresentante), in qualità di legale rappresentante della ………… (denominazione), con sede in …… (comune Sede Legale – Provincia), ……… (indirizzo sede legale), codice fiscale …………………………., partita IVA ………………………………………., indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………, telefono……………., matricole INPS ……………………., eventuale numero posizione INPGI……………, iscritta al R.O.C. al n. ……………………….,

CHIEDE

la concessione del contributo per l'anno …… del D.P.R. in oggetto per il marchio/palinsesto …………….. (denominazione marchio), avente carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella regione ….. e diffuso con numerazione automatica …. (numero LCN).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

DICHIARA

1. di aver avuto, per il marchio/palinsesto e per la regione per cui viene richiesto il contributo, un numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi pari a …. (compresi i giornalisti), in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
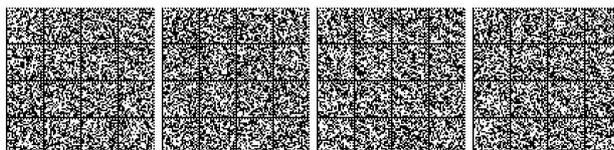
2. di assumere l'impegno a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti;
3. di ….. (svolgere/non svolgere) anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale ed in tal caso di essere in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero;
4. di …… (aver assolto al/ essere esente dal) pagamento dell'imposta di bollo;
5. di essere consapevole che ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. in oggetto, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, lo stesso sarà revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contradditorio;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini della presente procedura,

COMUNICA

- il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da parte del Ministero: …………………. (IBAN);
- il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente: … (nome contatto), … (cognome contatto), ……… (tel. contatto), ..… (mail contatto).

Fanno parte integrante della presente domanda:

A) i seguenti elenchi di riepilogo:
- Dettaglio elenco dipendenti;

B) i seguenti documenti allegati:
- Eventuale dichiarazione/certificazione attestante assolvimento imposta di bollo;
- Eventuali altri atti inseriti dal richiedente.

FAC SIMILE DOMANDA D): EMITTENTI RADIOFONICHE A CARATTERE COMUNITARIO (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MODULO PRODOTTO DAL SISTEMA SICEM DA FIRMARE DIGITALMENTE)

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Divisione V - Emittenza radiotelevisiva. Contributi

Oggetto: **domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" per l'anno …… (anno di riferimento del contributo)**

Il/La sottoscritto/a ....…. (cognome e nome legale rappresentante), in qualità di legale rappresentante della ………..…. (denominazione), con sede in …… (comune Sede Legale – Provincia), ……… (indirizzo sede legale), codice fiscale ………., partita IVA ……………., indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………, telefono………………, matricole INPS ……………………., eventuale numero posizione INPGI……………, iscritta al R.O.C. al n. ……………………….,

CHIEDE

la concessione del contributo per l'anno …… del D.P.R. in oggetto per l'emittente ………. (denominazione) con identificativo …. (prot) avente carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella regione …..

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

DICHIARA

1. di aver avuto, per l'emittente e per la regione per cui viene richiesto il contributo, un numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente, effettivamente applicati all'attività di emittente radiofonica, pari a …. (compresi i giornalisti), in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
2. di essere in regola con il versamento di contributi annuali nei confronti del Ministero;
3. di …… (aver assolto al/ essere esente dal) pagamento dell'imposta di bollo;
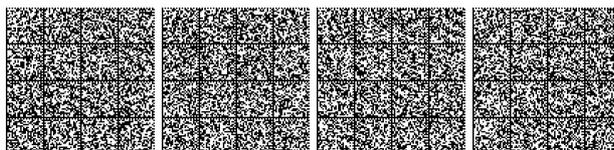
4. di essere consapevole che ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. in oggetto, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, lo stesso sarà revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini della presente procedura,

COMUNICA

- il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da parte del Ministero: ………………….. (IBAN);
- il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente: … (nome contatto), … (cognome contatto), ……… (tel. contatto), …… (mail contatto).

Fanno parte integrante della presente domanda:

A) i seguenti elenchi di riepilogo:
- Dettaglio elenco dipendenti;

B) i seguenti documenti allegati:
- Eventuale dichiarazione/certificazione attestante assolvimento imposta di bollo;
- Eventuali altri atti inseriti dal richiedente.

17A07594
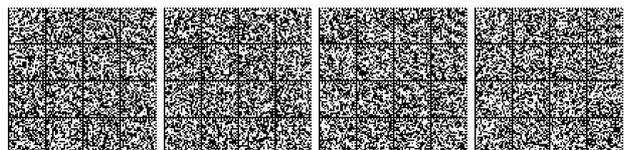
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determina AIC n. 85/2017 del 21 giugno 2017, relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colistimetato Accord».

Estratto determina AIC n. 128/2017 del 26 settembre 2017

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione AIC n. 85/2017 del 21 giugno 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale COLISTIMETATO ACCORD, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 165 del 17 luglio 2017,

laddove è riportato:

«1.000.000 U.I polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro;

«2.000.000 U.I polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro,

leggasi:

«1.000.000 U.I polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro;

«2.000.000 U.I polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited con sede in Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07539

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tioconazolo Pharmeg»

Estratto determina AAM/AIC n. 140/2017 del 18 ottobre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIOCONAZOLO PHARMEG, nella forma e confezione: «28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. con sede in via dei Giardini n. 34 - 85033 Episcopia (Potenza), codice fiscale 01572000766.

Confezione: «28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml - A.I.C. n. 044853012 (in base 10) 1BSTSN (in base 32).

Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie.

Validità prodotto integro: diciotto mesi. Tre mesi dopo la prima apertura.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: tioconazolo 28 g;

eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile.

Produttori del principio attivo: Erregierre S.p.a., via Francesco Baracca n. 19 - 24060 San Paolo D'Argon (Bergamo), Italia.

Produzione prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., via dei Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), Italia.

Indicazioni terapeutiche: onicomicosi sostenute da dermatofiti e lieviti. Per la concomitante attività antibatterica, è particolarmente indicata nelle infezioni miste.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: il medicinale è collocato in classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medici-

nale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07540

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tioconazolo Ipso Pharma»

Estratto determina AAM/AIC n. 139/2017 del 18 ottobre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIOCONAZOLO IPSO PHARMA, nella forma e confezione: «28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l. con sede in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza), codice fiscale 01256840768.

Confezione: «28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml - A.I.C. n. 044851018 (in base 10) 1BSRUB (in base 32).

Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie.

Validità prodotto integro: diciotto mesi. Tre mesi dopo la prima apertura.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: tioconazolo 28 g;

eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile.

Produttori del principio attivo: Erregierre S.p.a., via Francesco Baracca n. 19 - 24060 San Paolo D'Argon (Bergamo), Italia.

Produzione prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., via dei Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), Italia.

Indicazioni terapeutiche: onicomicosi sostenute da dermatofiti e lieviti. Per la concomitante attività antibatterica, è particolarmente indicata nelle infezioni miste.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: il medicinale è collocato in classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07541

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Onisid»

Estratto determina AAM/AIC n. 138/2017 del 18 ottobre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ONISID, nella forma e confezione:

«28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare AIC: Epifarma Srl con sede in Via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza) codice fiscale 01135800769.

Confezione:

«28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml - AIC 044854014 (in base 10) 1BSURY (in base 32)

Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

3 mesi dopo la prima apertura.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

Principio attivo: tioconazolo 28 g.

Eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile.

Produttori del principio attivo:

Erregierre S.p.a. - Via Francesco Baracca, 19 - 24060 San Paolo D'Argon (BG) - Italia.

Produzione prodotto finito: produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via dei Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: onicomicosi sostenute da dermatofiti e lieviti. Per la concomitante attività antibatterica, è particolarmente indicata nelle infezioni miste.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: il medicinale è collocato in classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: Medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07542

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tioconazolo Eg»

Estratto determina AAM/AIC n. 141/2017 del 18 ottobre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIOCONAZOLO EG, nella forma e confezione:

«28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare AIC: Epifarma Srl con sede in Via San Rocco, 6 85033 Episcopia (Potenza) codice fiscale 01135800769

Confezione:

«28% smalto medicato per unghie» 1 flacone di vetro da 12 ml - AIC 044852010 (in base 10) 1BSSTB (in base 32)

Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

3 mesi dopo la prima apertura.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione

Composizione:

Principio attivo: tioconazolo 28 g

Eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile.

Produttori del principio attivo:

Erregierre S.p.A. - Via Francesco Baracca 19 - 24060 San Paolo D'Argon (BG) - Italia.

Produzione prodotto finito: produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via dei Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: onicomicosi sostenute da dermatofiti e lieviti. Per la concomitante attività antibatterica, è particolarmente indicata nelle infezioni miste.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: il medicinale è collocato in classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07543

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atracurium Hameln»

Estratto determina AAM/PPA n. 968 del 9 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/525.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Hameln Pharmaceuticals Gmbh (codice fiscale DE811165138) con sede legale e domicilio fiscale in Langes Feld 13 - 31789 - Hameln (Germania) (SIS 2198).

Medicinale: ATRACURIUM HAMELN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035640010 - 5 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640022 - 10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640034 - 5×10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640046 - 5 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640059 - 10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

A.I.C. n. 035640061 - 5×10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per A.I.C. n. infusione.

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Hameln Pharma Plus Gmbh (SIS 2838) Langes Feld 13 - 31789 - Hameln Germania.

Codice fiscale: DE811165146.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07571

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benilexa»

Estratto determina AAM/PPA n. 969 del 9 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/299.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Allergan Pharmaceuticals International LTD con sede legale e domicilio fiscale in Clonshaugh Industrial Estate - Coolock - Dublino 17 (Irlanda) SIS 4213.

Medicinale: BENILEXA.

Confezione A.I.C. n. 043233016 - «20 microgrammi/24 h sistema a rilascio intrauterino» 1 sacchetto monouso con dispositivo di rilascio intrauterino in blister PE.

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Gedeon Richter PLC (SIS 3130), Gyomroi UT 19-21 - 1103 Budapest - Ungheria (HU).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07572

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remifentanil Hospira»

Estratto determina AAM/PPA n. 971 del 9 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/439.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1656.

Numero procedura europea: UK/H/XXXX/WS/0262.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio n. 20/22 - 80122 Napoli, SIS 2857.

Medicinale: REMIFENTANIL HOSPIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 040169017 - «1 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 040169029 - «2 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 040169031 - «5 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro.

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (SIS 0040), via Isonzo n. 71 - 04100 Latina;

codice fiscale: 06954380157,

con variazione della denominazione del medicinale in REMIFENTANIL PFIZER.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07574

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 20 ottobre 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Nikolaos Sakkaris, Console generale onorario della Repubblica Ellenica di Milano.

17A07526

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Mannheim (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Juergen Henrich Kuetemeyer, console onorario in Mannheim (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Stoccarda degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Stoccarda delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Stoccarda dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Stoccarda degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Stoccarda;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Stoccarda;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Stoccarda delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Stoccarda competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Stoccarda;

j) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Stoccarda;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Stoccarda della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Stoccarda, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Stoccarda della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Stoccarda e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Stoccarda dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Stoccarda dello schedario dei connazionali residenti;

n) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A07529

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Sao Joao del Rei (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Guido Boletti, agente consolare onorario in Sao Joao del Rei (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

f) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Belo Horizonte, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

i) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

j) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Belo Horizonte, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato d'Italia in Belo Horizonte, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

l) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Belo Horizonte dello schedario dei connazionali residenti;

m) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A07530

Variazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Lipsia (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Lipsia (Germania) è così rideterminata: i distretti governativi di Lipsia e Chemnitz ed il Land Turingia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A07533

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 ottobre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,174
Yen	133,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,641
Corona danese	7,4437
Lira Sterlina	0,8909
Fiorino ungherese	308,06
Zloty polacco	4,2266
Nuovo leu romeno	4,6
Corona svedese	9,644
Franco svizzero	1,1581
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3883
Kuna croata	7,507
Rublo russo	67,4375
Lira turca	4,3386
Dollaro australiano	1,5018
Real brasiliano	3,7493
Dollaro canadese	1,4835
Yuan cinese	7,7957
Dollaro di Hong Kong	9,1607
Rupia indonesiana	15888,92
Shekel israeliano	4,1
Rupia indiana	76,3365
Won sudcoreano	1326,4
Peso messicano	22,2922
Ringgit malese	4,9718
Dollaro neozelandese	1,6838
Peso filippino	60,458
Dollaro di Singapore	1,5996
Baht tailandese	38,965
Rand sudafricano	16,0711

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07616

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 ottobre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1761
Yen	133,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,583
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,89303

Fiorino ungherese	308,53
Zloty polacco	4,2403
Nuovo leu romeno	4,6013
Corona svedese	9,6475
Franco svizzero	1,1613
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3883
Kuna croata	7,513
Rublo russo	67,609
Lira turca	4,3751
Dollaro australiano	1,5117
Real brasiliano	3,8022
Dollaro canadese	1,4875
Yuan cinese	7,8022
Dollaro di Hong Kong	9,1803
Rupia indonesiana	15937,33
Shekel israeliano	4,1184
Rupia indiana	76,579
Won sudcoreano	1327,81
Peso messicano	22,4841
Ringgit malese	4,9849
Dollaro neozelandese	1,7008
Peso filippino	60,801
Dollaro di Singapore	1,6023
Baht tailandese	39,035
Rand sudafricano	16,1396

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07617

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 ottobre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1785
Yen	134,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,589
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,88883
Fiorino ungherese	310,16
Zloty polacco	4,2355
Nuovo leu romeno	4,5975
Corona svedese	9,6858
Franco svizzero	1,169
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4383
Kuna croata	7,5148
Rublo russo	67,864
Lira turca	4,397
Dollaro australiano	1,5282
Real brasiliano	3,8134
Dollaro canadese	1,4963
Yuan cinese	7,8317
Dollaro di Hong Kong	9,1971
Rupia indonesiana	15994,6
Shekel israeliano	4,1328
Rupia indiana	76,514
Won sudcoreano	1325,38
Peso messicano	22,6028
Ringgit malese	4,9915
Dollaro neozelandese	1,7123
Peso filippino	61,039
Dollaro di Singapore	1,6047
Baht tailandese	39,103
Rand sudafricano	16,297

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07618

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 ottobre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1753
Yen	133,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,589
Corona danese	7,4432
Lira Sterlina	0,8901
Fiorino ungherese	310,32
Zloty polacco	4,235
Nuovo leu romeno	4,5983
Corona svedese	9,7218
Franco svizzero	1,1678
Corona islandese	*

Corona norvegese	9,4865
Kuna croata	7,5155
Rublo russo	67,7597
Lira turca	4,4338
Dollaro australiano	1,5248
Real brasiliano	3,803
Dollaro canadese	1,5041
Yuan cinese	7,8003
Dollaro di Hong Kong	9,1701
Rupia indonesiana	15981,73
Shekel israeliano	4,1343
Rupia indiana	76,23
Won sudcoreano	1320,41
Peso messicano	22,3684
Ringgit malese	4,9762
Dollaro neozelandese	1,7118
Peso filippino	60,939
Dollaro di Singapore	1,601
Baht tailandese	38,973
Rand sudafricano	16,739

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07619

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1605
Yen	132,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,673
Corona danese	7,4407
Lira Sterlina	0,88633
Fiorino ungherese	311,23
Zloty polacco	4,2462
Nuovo leu romeno	4,601
Corona svedese	9,739
Franco svizzero	1,1632
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5348
Kuna croata	7,5123
Rublo russo	67,8368
Lira turca	4,4361
Dollaro australiano	1,5196
Real brasiliano	3,8292
Dollaro canadese	1,4961
Yuan cinese	7,7225
Dollaro di Hong Kong	9,0561
Rupia indonesiana	15818,76
Shekel israeliano	4,1116
Rupia indiana	75,502
Won sudcoreano	1309,39
Peso messicano	22,3514
Ringgit malese	4,9228
Dollaro neozelandese	1,6975
Peso filippino	60,174
Dollaro di Singapore	1,5899
Baht tailandese	38,645
Rand sudafricano	16,4855

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07620

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1285 del 2 ottobre 2017, al Generale di Divisione Salvatore Cuoci, nato il 26 gennaio 1965 ad Aversa, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale generale di elevatissima caratura, assolveva il delicatissimo incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito con incondizionato impegno e ferma volontà realizzatrice, fornendo in ogni circostanza un pragmatico supporto nella definizione e nello sviluppo di articolate tematiche e di progetti d'impatto strategico per la Forza armata, contribuendo al raggiungimento di importanti traguardi prefissati dall'Autorità di Vertice. Esempio trainante di dedizione, autorevolezza e senso del dovere, in un periodo caratterizzato da profondi mutamenti geo-politici nello scacchiere mondiale e da incalzanti processi di trasformazione interni alla componente terrestre della Difesa, affrontava con magistrale perizia, profondo senso di responsabilità e impareggiabile capacità di analisi le complesse problematiche, addivenendo in ogni circostanza a lungimiranti soluzioni e garantendo in tal modo un apporto decisivo al conseguimento degli obbiettivi istituzionali». Roma, 1° novembre 2015 - 31 luglio 2017.

17A07531

Concessione di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1281 del 2 ottobre 2017, al Colonnello Massimo Tuzza, nato il 4 maggio 1966 a Bari, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del 6° Reggimento Genio Pionieri, a seguito dell'evento tellurico che sconvolgeva l'Italia centrale, schierava in tempi brevissimi gli assetti del proprio reparto, gestendo le concitate fasi iniziali con perizia, mirabile professionalità e altissima abnegazione. In virtù di un'incisiva azione di comando e di un diuturno impegno, contribuiva efficacemente ad assicurare dapprima il recupero di numerose persone
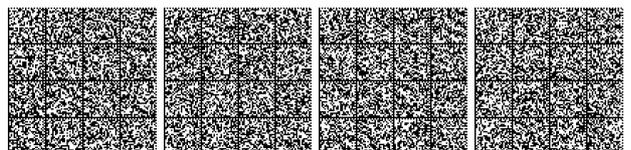
rimaste intrappolate sotto le macerie e, successivamente, si faceva promotore, mediante la stipula di un accordo quadro tra la Regione, la Protezione civile e la Forza armata, della cantierizzazione e progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria destinate ad ospitare delle Soluzioni abitative d'emergenza». Amatrice (Rieti), 25 agosto 2016 - 27 aprile 2017.

Con decreto ministeriale n. 1282 del 2 ottobre 2017, al Maggiore Vincenzo Criscuolo, nato il 1° giugno 1978 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del *Task Group* "Lazio/Umbria", in occasione del sisma che sconvolgeva le province di Rieti e di Ascoli, assolveva il proprio incarico con assoluta determinazione, altissimo senso di abnegazione e mirabile professionalità. Già nell'immediatezza dell'emergenza, offriva costante prova di straordinaria fermezza e indomito coraggio nella condotta e gestione delle attività finalizzate ad un primo soccorso della popolazione colpita e di coloro che erano rimasti intrappolati nelle macerie, contribuendo a garantire il recupero di molte salme e dirigendo contestualmente la propria Unità nell'esecuzione delle opere per il ripristino della viabilità. Esemplare figura di Ufficiale superiore che con il suo diuturno operato ha contribuito in modo determinante a esaltare il lustro ed il prestigio della Forza armata». Amatrice (Rieti), 25 agosto 2016 - 27 aprile 2017.

Con decreto ministeriale n. 1283 del 2 ottobre 2017, al Maggiore Maurizio Spaccini, nato il 17 maggio 1968 a Viterbo, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale superiore impiegato con la propria Unità nel soccorso alle popolazioni colpite dal sisma in Italia centrale, ideava, progettava e dirigeva i lavori per la realizzazione, in tempi brevissimi, di alcune infrastrutture di vitale importanza per la condotta delle attività di soccorso, tra le quali degne di menzione sono il "ponte della rinascita", alternativa viaria al ponte "Tre Occhi", e successivamente l'urbanizzazione delle aree destinate ad ospitare le Soluzioni abitative d'emergenza. Splendida figura di Ufficiale che con il suo operato, anche in virtù di una elevatissima preparazione tecnica, ha dato lustro alla Forza armata». Amatrice (Rieti), 25 agosto 2016 - 27 aprile 2017.

17A07532

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-263) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
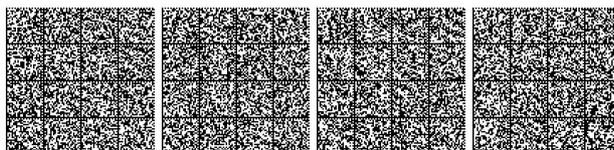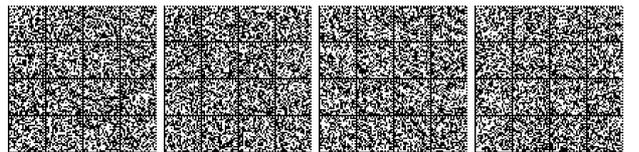
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
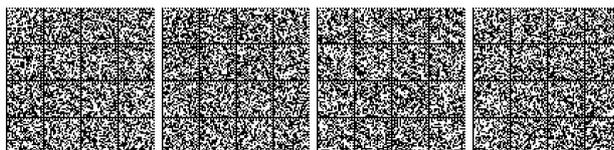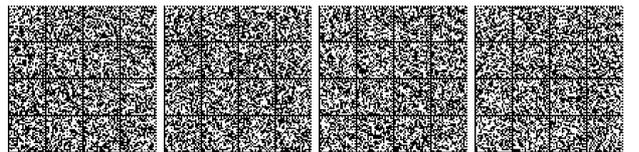
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.